



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Comunicato stampa

COMMERCIALISTI: GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DUE GRADI DI GIUDIZIO NON SONO DRIVER GIUSTO PER LA RIFORMA

Il Consiglio nazionale della categoria bocchia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

Roma, 2 gennaio 2020 – L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di **ridurre a due soli gradi di giudizio** i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria **non rappresenta il driver giusto** per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del **giusto processo** e la **tutela del sistema di garanzie** previsto dall'ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe **nell'eliminazione del secondo grado** di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

"Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria – commenta **Massimo Miani**, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce **un'importante garanzia** a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso".

"La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua **Miani** – si risolverebbe in un *unicum* nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini".

"Il vero collo di bottiglia che costringe a *"restare appesi dieci anni a una cartella"*, per riprendere le parole del premier Conte – spiega **Miani** –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per **aggravare** ancora di più i **carichi della Cassazione**".



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la **ridefinizione dei requisiti professionali** del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici **a tempo pieno** che siano in possesso di una **preparazione specifica** nella materia tributaria a garanzia della **imparzialità** e dell'**indipendenza** dell'organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano **Gilberto Gelosa** e **Maurizio Postal**, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la **specializzazione** va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'**obbligo di formazione professionale** continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D'altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell'attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono **Gelosa** e **Postal** –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà **evitare qualsiasi “fuga in avanti”** su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese”.

Ufficio stampa Consiglio nazionale dei commercialisti
Tiziana Mastrogiacono
mastrogiacono@commercialisti.it
06.47863623

AMT,
CNF, OCF, CNDCEC,
ADC, ANC, ANTI, UNCAT,
IGS, ID, AIPDT, SSDT, OIDA, OGT,

Durante la Conferenza Stampa di fine anno, il Presidente Conte ha ventilato l'ipotesi di riduzione del Processo Tributario a due soli gradi di giudizio, ipotizzando la soppressione dell'appello dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali. Tale volontà è stata ribadita nell'intervista rilasciata sempre dal Premier in data 7 ultimo scorso al quotidiano la Repubblica.

Preoccupati dai riflessi che una tale possibilità leda il diritto dei contribuenti di rivolgersi ad un giudice per difendere i propri diritti, i rappresentanti del mondo Istituzionale, giudiziario, accademico, professionale ed associativo interessato alla giustizia tributaria hanno manifestato tramite la stampa e attraverso tutti i mezzi di comunicazione le proprie perplessità.

Hanno esaminato i possibili effetti della riduzione dei gradi di giudizio del processo tributario, evidenziando come lo stesso andrebbe invece rafforzato quale strumento rapido ed efficace di risoluzione dei conflitti. Inoltre, secondo questi attori, l'eliminazione di un grado di giudizio, diminuendo il grado di garanzia delle parti coinvolte nel processo, appare contrario all'articolo 111 della Costituzione, arrivando a ledere il diritto inviolabile e universale alla difesa.

Tutti i soggetti firmatari del presente comunicato intendono però, come di consueto, collaborare fattivamente con le istituzioni, offrendo la propria competenza professionale per giungere ad una soluzione condivisa.

Essi, infatti, hanno istituito su iniziativa della Magistratura Tributaria, già prima delle predette dichiarazioni del Presidente del Consiglio, un tavolo tecnico congiunto al fine di raggiungere un'ipotesi comune di riforma dell'ordinamento Giudiziario Tributario, che riesca a prendere in esame l'intero disegno aprendo il confronto anche sull'istituzione della quarta magistratura professionale e sullo svincolo della stessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale parte sostanziale del processo per confluire, al pari di altre Magistrature speciali, sotto l'amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I soggetti firmatari, essendo rappresentanti delle professioni maggiormente interessate alla normativa in oggetto, sollecitano un incontro a breve termine con il Premier con la partecipazione ed il coordinamento dei tecnici ministeriali, per addivenire, con uno sforzo congiunto, alla formulazione di una riforma della Giustizia Tributaria condivisa e più idonea per l'istituzione di un servizio giudiziario funzionale al superiore interesse della Giustizia e rispettoso dei diritti dei cittadini.

Roma, 13 gennaio 2020

L'INTERVENTO

UNA NUOVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Massimo Miani

La giustizia tributaria costituisce un tassello fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti. In questa legislatura, è tornato d'attualità il tema della riforma degli organi di giurisdizione tributaria con diverse proposte di legge in campo che hanno come denominatore comune l'istituzione di un giudice più specializzato e professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza alla funzione giudicante.

I dati statistici sull'operato delle attuali Commissioni tributarie evidenziano una progressiva riduzione dei tempi medi di decisione delle controversie. Il vero "collo di bottiglia" nel giudizio tributario è attualmente rappresentato dal grado di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che, per l'enorme mole di ricorsi da cui è gravata, non riesce a garantire tempi di risposta altrettanto celeri. I dati dimostrano, pertanto, che la giurisdizione speciale tributaria "risolve" i suoi problemi ed è arduo sostenere che funzioni peggio delle altre giurisdizioni. Occorre migliorare l'impianto attuale, ma non stravolgerlo.

Ad avviso del Consiglio nazionale dei **commercianti**, i principi e criteri direttivi che dovrebbero ispirare la riforma sono i seguenti:

1. mantenere ferma la natura speciale della giurisdizione tributaria, rinunciando definitivamente ad alcune ipotesi riformatrici di "riconduzione" delle attuali commissioni tributarie in seno alla giustizia civile

ovvero a quella della Corte dei conti; 2. rendere le attuali commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità, equidistanza dalle parti, introducendo un giudice, sempre più professionale e specializzato, che possa garantire autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività;

3. trasferire la fase di reclamo-mediazione dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado in composizione, nella specie, monocratica, al fine di garantire la necessaria terzietà e indipendenza del soggetto deputato a gestire tale istituto;

4. trasferire il terzo grado di giudizio di legittimità dalla Corte di cassazione ad una rinnovata Commissione tributaria centrale, composta dai nuovi giudici specializzati nella materia tributaria, che permetterebbe di ridurre drasticamente la durata dell'ultimo grado di giudizio, mettendo in condizione la Cassazione di sfoltire il suo forte arretrato. Dinanzi al nuovo giudice speciale di terzo grado i soggetti abilitati alla difesa tecnica resterebbero naturalmente gli stessi già abilitati nei due gradi di merito;

5. prevedere negli organi giudicanti di primo e secondo grado l'istituzione di sezioni specializzate per materia o tributo (si pensi ad esempio a sezioni dedicate ai tributi locali e/o alle controversie in materia catastale);

6. prevedere per i giudici tributar

l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale continuo;

7. in aggiunta agli attuali Uffici del massimario regionali prevedere l'istituzione di un Ufficio del massimario nazionale composto dai rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, degli enti impositori e dei consigli nazionali delle professioni abilitate alla difesa in giudizio, quale strumento di trasparenza, garanzia ed imparzialità, che consenta alle parti di orientare le scelte, favorendo la deflazione delle liti nell'interesse della collettività.

Naturalmente, il punto centrale della riforma consiste nel delineare i requisiti professionali del nuovo giudice tributario. A noi non appassiona la disputa se i futuri organi giudicanti debbano essere a tempo pieno o essere composti, come ora, da "togati" e "non togati". Un giudice a tempo pieno sarebbe certo preferibile, ma ciò che riteniamo imprescindibile è che nella selezione dei futuri giudici tributarî sia garantita, per legge, una maggiore specializzazione e professionalità, preferendo coloro che abbiano conseguito titoli di studio e di servizio nella specifica materia tributaria e assicurando l'accesso al nuovo ruolo ai laureati in giurisprudenza ed economia.

Il tutto, preservando le professionalità oggi operanti nelle attuali commissioni tributarie con un'adeguata fase transitoria.

Presidente del Consiglio nazionale **dotto**
commercianti ed esperti contabili

• RIPRODUZIONE RISERVATA



“
Necessari giudici sempre più specializzati che possano garantire autonomia e produttività



UNA NUOVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

La giustizia tributaria costituisce un tassello fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti. In questa legislatura, è tornato d'attualità il tema della riforma degli organi di giurisdizione tributaria con diverse proposte di legge in campo che hanno come denominatore comune l'istituzione di un giudice più specializzato e professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza alla funzione giudicante. I dati

statistici sull'operato delle attuali Commissioni tributarie evidenziano una progressiva riduzione dei tempi medi di decisione delle controversie. Il vero "collo di bottiglia" nel giudizio tributario è attualmente rappresentato dal grado di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che, per l'enorme mole di ricorsi da cui è gravata, non riesce a garantire tempi di risposta altrettanto celeri. I dati dimostrano, pertanto, che la giurisdizione speciale tributaria "risolve" i suoi problemi ed è arduo sostenere che funzioni peggio delle altre giurisdizioni. Occorre migliorare l'impianto attuale, ma non stravolgerlo. Ad avviso del

Consiglio nazionale dei commercialisti, i principi e criteri direttivi che dovrebbero ispirare la riforma sono i seguenti:

1. mantenere ferma la natura speciale della giurisdizione tributaria, rinunciando definitivamente ad alcune ipotesi riformatrici di "riconduzione" delle attuali commissioni tributarie in seno alla giustizia civile ovvero a quella della Corte dei conti;

2. rendere le attuali commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità, equidistanza dalle parti, introducendo un giudice, sempre più professionale e specializzato, che possa garantire autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività;

3. trasferire la fase di reclamo-mediazione dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado in composizione, nella specie, monocratica, al fine di garantire la necessaria terzietà e indipendenza del soggetto deputato a gestire tale istituto;

4. trasferire il terzo grado di giudizio di legittimità dalla Corte di cassazione ad una rinnovata Commissione tributaria centrale, composta dai nuovi giudici specializzati nella materia tributaria, che permetterebbe di ridurre drasticamente la durata dell'ultimo grado di giudizio, mettendo in condizione la Cassazione di sfoltire il suo forte arretrato. Dinanzi al nuovo giudice speciale di terzo grado i soggetti abilitati alla difesa tecnica resterebbero naturalmente gli stessi già abilitati nei due gradi di merito;

5. prevedere negli organi giudicanti di primo e secondo grado l'istituzione di sezioni specializzate per materia o tributo (si pensi ad esempio a sezioni dedicate ai tributi locali e/o alle controversie in materia catastale);

6. prevedere per i giudici tributari l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale continuo;

7. in aggiunta agli attuali Uffici del massimario regionali prevedere l'istituzione di un Ufficio del massimario nazionale composto dai rappresentanti del

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, degli enti impositori e dei consigli nazionali delle professioni abilitate alla difesa in giudizio, quale strumento di trasparenza, garanzia ed imparzialità, che consenta alle parti di orientare le scelte, favorendo la deflazione delle liti nell'interesse della collettività. Naturalmente, il punto centrale della riforma consiste nel delineare i requisiti professionali del nuovo giudice tributario. A noi non appassiona la disputa se i futuri organi giudicanti debbano essere a tempo pieno o essere composti, come ora, da "togati" e "non togati". Un giudice a tempo pieno sarebbe certo preferibile, ma ciò che riteniamo imprescindibile è che nella selezione dei futuri giudici tributari sia garantita, per legge, una maggiore specializzazione e professionalità, preferendo coloro che abbiano conseguito titoli di studio e di servizio nella specifica materia tributaria e assicurando l'accesso al nuovo ruolo ai laureati in giurisprudenza ed economia.

Il tutto, preservando le professionalità oggi operanti nelle attuali commissioni tributarie con un'adeguata fase transitoria. Presidente del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili

CNDCEC

Una nuova giustizia tributaria più specializzata

Massimo Miani presidente del Consiglio nazionale dei **commercianti** interviene sul Sole 24 Ore: "Il punto centrale della riforma consiste nel delineare i requisiti professionali del nuovo giudice tributario in grado di assicurare autonomia e terzietà"



In vista della riforma della giustizia tributaria, che costituisce un tassello fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti e che in questa legislatura è tornata d'attualità, sono necessari giudici sempre più specializzati che possano garantire autonomia e produttività. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale dei **Notiziari Commercialisti** e degli esperti contabili, **Massimo Miani**, in un intervento sul Sole 24 Ore dello scorso 25 febbraio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

082243

"In questa legislatura – sottolinea Miani –, è tornato d'attualità il tema della riforma degli organi di giurisdizione tributaria con diverse proposte di legge in campo che hanno come denominatore comune l'istituzione di un **giudice più specializzato e professionale**, in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza alla funzione giudicante".

I dati statistici sull'operato delle attuali Commissioni tributarie evidenziano una progressiva riduzione dei tempi medi di decisione delle controversie, ma il vero "**collo di bottiglia**" nel giudizio tributario, continua il presidente dei **Commercialisti** italiani, "è attualmente rappresentato dal **grado di legittimità** dinanzi alla **Corte di cassazione** che, per l'enorme mole di ricorsi da cui è gravata, non riesce a garantire tempi di risposta altrettanto celeri. I dati dimostrano, pertanto, che la giurisdizione speciale tributaria "risolve" i suoi problemi ed è arduo sostenere che funzioni peggio delle altre giurisdizioni. Occorre migliorare l'impianto attuale, ma non stravolgerlo".

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha stilato una serie di principi e criteri direttivi che dovrebbero ispirare la riforma. Prima di tutto sarebbe necessario "mantenere ferma la **natura speciale della giurisdizione tributaria**, rinunciando definitivamente ad alcune ipotesi riformatrici di "riconduzione" delle attuali commissioni tributarie in seno alla giustizia civile ovvero a quella della Corte dei conti, e rendere le attuali **commissioni tributarie sempre più indipendenti**, assicurandone ancor meglio qualità, equidistanza dalle parti, introducendo un giudice, sempre più professionale e specializzato, che possa garantire autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività".

Secondo i **Commercialisti** bisognerebbe poi trasferire la **fase di reclamo-mediazione** dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado in composizione, nella specie, monocratica, al fine di garantire la necessaria terzietà e indipendenza del soggetto deputato a gestire tale istituto. E trasferire il **terzo grado di giudizio** di legittimità dalla Corte di cassazione ad una rinnovata Commissione tributaria centrale, composta dai nuovi giudici specializzati nella materia tributaria, che permetterebbe di ridurre drasticamente la durata dell'ultimo grado di giudizio, mettendo in condizione la Cassazione di sveltire il suo forte arretrato. Dinanzi al nuovo giudice speciale di terzo grado i soggetti abilitati alla difesa tecnica resterebbero naturalmente gli stessi già abilitati nei due gradi di merito.

Nel suo intervento, Miani ha sottolineato anche la necessità di "prevedere negli organi giudicanti di primo e secondo grado l'istituzione di **sezioni specializzate per materia o tributo** come, ad esempio, sezioni dedicate ai tributi locali e/o alle controversie in materia catastale. E prevedere per i giudici tributari l'**obbligo di formazione e aggiornamento professionale** continuo". Infine, in aggiunta agli attuali Uffici del massimario regionali, bisognerebbe istituire un Ufficio del massimario nazionale "composto dai rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, degli enti impositori e dei **consigli nazionali delle professioni abilitate** alla difesa in giudizio, quale strumento di trasparenza, garanzia ed imparzialità, che consenta alle parti di orientare le scelte, favorendo la deflazione delle liti nell'interesse della collettività".

Il punto centrale della riforma consiste dunque nel **delineare i requisiti professionali** del nuovo giudice tributario. "A noi non appassiona la disputa se i futuri organi giudicanti debbano essere a tempo pieno o essere composti, come ora, da "togati" e "non togati" - conclude il presidente Miani -. Un giudice a tempo pieno sarebbe certo preferibile, ma ciò che riteniamo imprescindibile è che nella selezione dei futuri giudici tributari sia garantita, per legge, una **maggiore specializzazione e professionalità**, preferendo coloro che abbiano conseguito titoli di studio e di servizio nella specifica materia tributaria e assicurando l'accesso al nuovo ruolo ai **laureati in giurisprudenza ed economia**. Il tutto, preservando le professionalità oggi operanti nelle attuali commissioni tributarie con un'adeguata fase transitoria".

commissioni tributarie Consiglio Nazionale **Commissionari** giudici
Giustizia tributaria Massimo Miani Riforma giustizia tributaria specializzazione
terziati

scritto da

Redazione Press

La Corte dei conti riapre il caso giustizia tributaria

LA PROPOSTA DI RIFORMA

L'ipotesi dei magistrati contabili scatena reazioni tutte di segno opposto

Giuseppe Latour

La Corte dei conti mette nel mirino la giustizia tributaria. E lancia, in una risoluzione inviata al premier Giuseppe Conte, l'idea di «concentrare in una stessa magistratura la salvaguardia degli interessi dell'Erario e del Fisco». Cancellando, di fatto, il sistema attuale, costruito attorno alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

La proposta si articola in questi termini e già abbozza un periodo transitorio: mantenere le attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali, con gli attuali giudici tributari, in un ruolo esaurimento e reintegrarli via via con magistrati della Corte dei conti destinati allo speciale ruolo tributario. Stando a un testo che circola in queste ore, a regime la giurisdizione in materia tributaria sarebbe attribuita «in via esclusiva» alla Corte dei conti, sopprimendo la sezione tributaria della Cassazione e trasformandola in una sezione ordinaria.

Il dibattito sul tema non è per niente nuovo. E ruota attorno ad al-

cune questioni, sollevate da più parti, che il documento dei giudici contabili ricorda: deficit di terzietà e di imparzialità del sistema attuale, natura onoraria dei componenti delle Commissioni, remunerazioni, la non sempre elevata qualità delle sentenze. Sottolineando anche che l'Autorità anticorruzione nel 2018 ha sollecitato una revisione radicale del sistema di composizione mista, tra giudici togati e altre categorie professionali.

Anche se il tema esiste, la soluzione proposta della Corte dei conti ha generato un vero fuoco di sbarramento. L'Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat) la considera inaccettabile. «La specialità e l'esclusività della giurisdizione tributaria costituiscono un patrimonio del nostro ordinamento giuridico che deve essere difeso, in quanto assicura che l'esercizio della giurisdizione non sia condizionato da esigenze superiori», si legge in una nota.

Discorso condiviso anche da Daniela Gobbi, presidente dell'Associazione magistrati tributari (Amt): «Abbiamo perplessità sulla costituzionalità di questa ipotesi di riforma». Una delibera della giunta esecutiva dell'Amt spiega, infatti, che i componenti delle Commissioni tributarie «rappresentano un patrimonio di conoscenza ed esperienza da non disperdere». E che bisogna partire dal «mantenimento dell'attuale

giurisdizione speciale, quale quinta giurisdizione, esercitata da una magistratura professionale selezionata mediante pubblico concorso».

Toni ancora più duri dal Consiglio nazionale dei **commercialisti** (Cndcec), attraverso il suo consigliere Gilberto Gelosa: «Siamo molto preoccupati, perché temiamo che questa iniziativa possa preludere a un intervento affrettato in legge di Bilancio». La scelta dei giudici della Corte dei conti «non sarebbe felice», perché «è come se ad arbitrare una partita ci fosse il giocatore di una delle due squadre». La tutela degli interessi dell'erario, cioè, fa a pugni con la necessaria equità di un magistrato.

E anche per Angelo Gargani, Garante del contribuente del Lazio, il contrasto con la Costituzione è evidente: «Nella passata legislatura si propose, sempre con legge ordinaria, la stessa attribuzione alla giustizia ordinaria, ma per fortuna ci fu poi un ripensamento. Ci manca solo che si faccia avanti la giurisdizione amministrativa», dice.

Per rispondere all'affondo della Corte dei conti, il prossimo 7 novembre sarà aperto un tavolo di confronto, promosso dall'Amt, con l'Associazione italiana dei professori di diritto tributario, l'Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti), Uncat, Osservatorio tributario, Italia decide, Ordine dei **commercialisti** di Roma e Cndcec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**Dodici organismi uniti
contro la Corte conti**

La riforma della giustizia tributaria, tornata prepotentemente sotto i riflettori dopo l'"autocandidatura della Corte dei conti", è stata al centro dell'incontro che si è svolto oggi a Roma tra dodici diversi organismi: Associazione magistrati tributari (Amt), Associazione nazionale commercialisti (Anc), Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti), Associazione italiana professori diritto tributario (Aipdt), Consiglio nazionale dei **contori commercialisti** e degli esperti contabili (Cndcec), Consiglio nazionale forense (Cnf), Istituto governo societario (Igs), Italia decide (I/D), Osservatorio giustizia tributaria (Ogt), Società studiosi diritto tributario (SsdT), Unione nazionale camere avvocati tributaristi (Uncat), Osservatorio internazionale dogane accise (Oida).



«È la prima volta che tutte le sigle interessate alla riforma della giustizia tributaria si ritrovano per svolgere un'azione comune deliberando all'unanimità un documento di opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile» afferma il presidente dell'Amt Daniela Gobbi, promotrice dell'iniziativa.

— **Federica Micardi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale degli articoli su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com



Quotidiano del

Fisco**24 ORE**

NORME & TRIBUTI

Home [Questi](#) [Scadenze](#) [Formazione](#)**08** Nov
2019

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Giustizia tributaria, 12 organismi uniti «contro» la candidatura di Corte conti

di Federico Micardi

TAG

Per Approfondire



La riforma della giustizia tributaria, tornata prepotentemente sotto i riflettori dopo l'"autocandidatura della Corte dei conti", è stata al centro dell'incontro che si è svolto oggi a Roma tra dodici diverse associazioni: Associazione magistrati tributari (Amt), Associazione nazionale **Commerzialisti** (Anc), Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti), Associazione italiana professori diritto tributario (Aipdt), Consiglio nazionale dei **Avvocati Commercialisti** e degli esperti contabili (Cndcec), Consiglio nazionale forense (Cnf), Istituto governo societario (Igs), Italia decide (I/D), Osservatorio giustizia tributaria (Ogt), Società studiosi diritto tributario (SsdT), Unione nazionale camere avvocati tributaristi (Uncat), Osservatorio internazionale dogane accise (Oida). «È la prima volta che tutte le sigle interessate alla riforma della giustizia tributaria si ritrovano per svolgere un'azione comune deliberando all'unanimità un documento di opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile» afferma il presidente dell'Amt Daniela Gobbi, promotrice dell'iniziativa.

Al termine dell'incontro è stato deciso di istituire una commissione tecnica, con i rappresentanti di ciascun organismo, per partecipare attivamente alla riforma del sistema che vede oggi diverse proposte di legge.

Una decisione assunta, si legge nel documento congiunto che sintetizza i risultati dell'incontro, per superare l'idea di affidare la giurisdizione tributaria alla magistratura contabile e per garantire il rispetto del dettato costituzionale che prevede un sistema di pluralismo del sistema giudiziario, con la giurisdizione tributaria come quarta giurisdizione autonoma, terza e indipendente.

I principi su cui si baseranno le proposte della commissione sono quattro:

- assicurare la presenza di un giudice professionale selezionato per concorso e soggetto a formazione continua con la previsione di un adeguato regime transitorio di salvaguardia delle professionalità acquisite;
- sottrarre la magistratura tributaria al vincolo di dipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- garantire la piena parità delle parti processuali in osservanza dell'articolo 111 della Costituzione;
- conservare il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria quale organo di autogoverno dei giudici tributari.

In merito alla lettera scritta dalla Corte dei conti al presidente del Consiglio che ha riportato alla ribalta il dibattito sulla necessità di riforma della giustizia tributaria, in questi giorni si è espressa anche l'Associazione magistrati della Corte dei conti che ha ritenuto necessario fare alcune precisazioni. In particolare l'Associazione ha chiarito che

«non è costume dei magistrati tributari sollecitare l'attribuzione di maggiori competenze» e che quando c'è stato un ampliamento dei compiti è stato per volontà del legislatore. Vengono poi ritenute "non corrette" le affermazioni che etichettano la Corte dei conti "garante dell'erario", «la Corte – scrive l'Associazione – è garante solo ed esclusivamente della corretta applicazione della legge». Viene infine precisato che è sempre possibile il ricorso in Cassazione, anche se solo per motivi inerenti la giurisdizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

PERSONE FISICHE
15 Agosto 2015

**Sgravi e imposte sugli
immobili, la manovra al
test sviluppo**

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
15 Agosto 2015

**Tempi certi per contestare
la Scia**

PERSONE FISICHE
14 Agosto 2015

**Una casa giuridica per il
lavoro «cangliante»**

Intervista

di Lorenzo Savina

«Sul fisco nessuna invasione di campo, la Corte dei conti può dare un aiuto»

Il presidente Buscema: integriamo le commissioni tributarie con i nostri giudici

ROMA «Nessuna invasione di campo. Abbiamo solo messo a disposizione del governo, del Parlamento e dell'opinione pubblica il nostro contributo per una riforma della giustizia tributaria di cui si parla da tempo, attraverso lo strumento appositamente codificato della risoluzione del Consiglio di presidenza». Il presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, spegne la polemica scoppiata nei giorni scorsi dopo la risoluzione che la stessa Corte ha inviato al presidente del consiglio Giuseppe Conte con l'idea di inserire i propri magistrati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, quelle che oggi hanno competenza esclusiva sui ricorsi in tema di Fisco.

Presidente, sulla vostra proposta sono stati sollevati molti dubbi, anche di costituzionalità. Cosa risponde?

«Credo ci sia stata una lettura difforme rispetto ai contenuti stessi della nostra risoluzione. Noi non abbiamo avanzato nessuna proposta di cancellare le attuali commissioni tributarie, provinciali e regionali, per poi attribuire le loro competenze alla Corte dei conti».

E cosa avete proposto, invece?

«Il nostro suggerimento è di mantenere le commissioni

tributarie sia provinciali che regionali, integrandole progressivamente con singoli magistrati della Corte dei conti. Non ci sarebbe nulla di traumatico, si tratterebbe di un subentro graduale. E soprattutto la competenza non sarebbe spostata alla Corte dei conti ma cambierebbe progressivamente la composizione delle attuali commissioni tributarie. È una cosa ben diversa».

Ma non ci sarebbe più la competenza della Cassazione.

«Anche questo non è vero. Se restano le commissioni tributarie resta pure la competenza della Cassazione ed è infatti questo l'unico modo per rispettare la Costituzione».

Ma come è nata la vostra proposta? Vi siete mossi in modo autonomo?

«Il dibattito sulla riforma della giustizia tributaria va avanti nel nostro Paese da molti anni. Noi abbiamo dato semplicemente la nostra disponibilità, considerate le competenze della Corte dei conti e la storia della giurisdizione della stessa. I magistrati contabili sono i giudici dei bilanci pubblici, quindi di entrate ed uscite in una visione unitaria dell'ordinamento. Il tutto per garantire una migliore tutela degli interessi diffusi».

Ma secondo lei perché bisogna cambiare l'attuale composizione delle commissioni tributarie? Cosa hanno che non va adesso?

«Guardi, non lo dico io basta leggere l'ampio dibattito in corso da tempo. Dottrina e operatori hanno rilevato criticità rispetto alle quali abbiamo offerto il nostro contributo di idee. D'altra parte negli ultimi anni ci sono state numerose proposte di riforma. Credo che la proposta fatta contemperò le esigenze ed elimini le criticità evidenziate da anni dalla dottrina e dagli operatori».

È stata messa in discussione anche la vostra imparzialità: il consiglio dei ~~rome~~ ~~mercantili~~ ha detto che se passasse la vostra proposta sarebbe come far arbitrare una partita di calcio a una delle due squadre in campo. Insomma, la Corte dei conti tenderebbe a dare ragione più allo Stato che al contribuente. Cosa ne pensa?

«Questa è la cosa che ci ha colpito di più. La nostra è un'istituzione super partes, la terzietà dei nostri magistrati viene riconosciuta ogni giorno nell'attività giurisdizionale che già oggi svolgiamo in una materia delicata come quella dei diritti sociali, con le pensioni civili, quelle militari e quelle di guerra. E che peral-

tro è sancita dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale».

Dopo tutte queste polemiche cosa succederà, secondo lei? Si fermerà tutto oppure no?

«Non credo che tutto possa rimanere come prima. Una riforma va fatta, discutiamo insieme come. Noi abbiamo dato il nostro contributo e crediamo che occorra un patto e costruttivo confronto partendo dall'esame delle criticità e dall'analisi delle soluzioni possibili, senza eliminare ciò che funziona ma migliorando insieme ciò che non funziona».

Un'ultima cosa, presidente. Nei mesi scorsi la Corte dei conti aveva espresso le sue perplessità sia sul Reddito di cittadinanza e sia su Quota 100, per le pensioni. Queste due misure sono state confermate dal governo Conte due. Si è trattato di una scelta giusta secondo lei?

«Noi avevamo espresso a suo tempo le nostre perplessità, e avevamo sottolineato anche la necessità di garantire, come sempre, l'equilibrio economico finanziario. E questa esigenza resta sempre valida. La *balance budget rule of law* (la regola del pareggio di bilancio, ndr) governa il sistema e la Corte ne è giudice chiunque governi e qualsiasi sia la scelta».



I magistrati contabili sono i giudici dei bilanci pubblici per una migliore tutela degli interessi diffusi



Il nostro suggerimento è mantenere le commissioni tributarie provinciali e regionali



Giudice

Angelo Buscema, nato a Roma il 9 febbraio 1952, è magistrato contabile dal 1981 e presidente della Corte dei conti dal 2014

L'istituzione

«Siamo super partes, la terzietà dei nostri magistrati riconosciuta ogni giorno»



062243

Riforme Si apre il confronto sul processo tributario

Esito positivo della comparazione delle proposte in campo. Ieri a Roma confronto tra politica e professionisti.

De Cesari — a pag. 33

Processo tributario, riforma condivisa dai protagonisti

PROPOSTE IN CANTIERE

Ieri confronto sui progetti
La legge delega dell'Istituto
del governo societario

Una giurisdizione speciale
affidata alla Presidenza del
Consiglio e non più al Mef

Maria Carla De Cesari

La riforma del processo tributario, con giudici professionali a tempo pieno e giudici onorari, potrebbe riuscire a riscuotere la condivisione di gran parte dei parlamentari. L'analisi comparativa dei progetti di legge presentati da M5S (Martinciglio), Lega (Centemero), Bartolozzi (FI, con l'appoggio anche degli avvocati tributaristi dell'Uncat) fa emergere come molti cardini siano comuni. La comparazione è stata condotta da Livia Salvini, ordinario di diritto tributario alla Luiss di Roma, nel corso del convegno sulle prospettive della riforma, promosso, a Roma, dall'Istituto per il governo societario e dall'Accademia romana di Ragioneria Giorgio Di Giulio Maria, presie-

duta da Paolo Moretti, con l'Ordine degli avvocati di Roma.

L'incontro è stata l'occasione per presentare la proposta di riforma elaborata dall'Istituto per il governo societario. Il progetto si caratterizza per essere un disegno di legge delega: a differenza dei testi parlamentari la regolazione minuta avverrà, sulla base dei principi direttivi, con decreti legislativi, attraverso cui saranno possibili anche le correzioni, con un passaggio molto più veloce rispetto a una nuova legge.

La riforma sul processo tributario non prevede modifiche costituzionali, per tutti i progetti si tratta di una giurisdizione speciale affidata alla presidenza del Consiglio (non più al Mef). Si prevedono due gradi e quindi il giudizio di legittimità in Cassazione: la proposta dell'Istituto per il governo societario individua il primo grado con competenza provinciale, per il secondo si privilegia il distretto di Corte d'appello.

I giudici onorari, secondo la proposta, hanno competenza per le controversie inferiori a 3mila euro; intorno a questa cifra sono anche attestate le altre proposte. La competenza dell'organo monocratico arriva fino a 30mila euro (50mila nel progetto di FI, mentre il M5S prevede che solo il

giudice onorario possa decidere da solo). Fin qui la proposta dell'Istituto, illustrata da Massimo Basilavecchia, ordinario di tributario a Teramo.

Le attuali commissioni tributarie - ha precisato Giancarlo Tattoli, giudice tributario di Roma - avranno il compito di esaurire i giudizi pendenti. Angelo Gargani, garante dei contribuenti del Lazio, ha sollecitato a valorizzare la collegialità. Florenzo Sirianni, direttore della Giustizia tributaria del Mef, ha ricordato gli investimenti del processo telematico che supera le esigenze di prossimità territoriale e ha difeso l'attribuzione al ministero dell'Economia. Pasquale Saggese, responsabile fisco della Fondazione nazionale dei **commerzialisti**, ha posto l'accento sulla necessaria specializzazione del giudice, togato o meno, e sul ruolo dei professionisti.

Maurizio Leo, professore presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, ha sottolineato come il contenzioso nasca troppo spesso da leggi farraginose e dal corto circuito tra legislatore e giurisdizione. Un esempio? Dopo il contenzioso e le correzioni interpretative sull'articolo 20 della legge di Registro (si tassa l'atto, non la finalità), la Cassazione, qualche settimana fa, ha chiamato in causa la Corte costituzionale.

PROCESSO TRIBUTARIO, RIFORMA CONDIVISA DAI PROTAGONISTI

La riforma del processo tributario, con giudici professionali a tempo pieno e giudici onorari, potrebbe riuscire a riscuotere la condivisione di gran parte dei parlamentari. L'analisi comparativa dei progetti di legge presentati da M5S (Martinciglio), Lega (Centemero), Bartolozzi (FI, con l'appoggio anche degli avvocati tributaristi dell'Uncat) fa emergere come molti cardini siano comuni. La comparazione è stata condotta da Livia Salvini, ordinario di diritto tributario alla Luiss di Roma, nel corso del convegno sulle prospettive della riforma, promosso, a Roma, dall'Istituto per il governo societario e dall'Accademia romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria, presieduta da Paolo Moretti, con l'Ordine degli avvocati di Roma. L'incontro è stata l'occasione per presentare la proposta di riforma elaborata dall'Istituto per il governo societario. Il progetto si caratterizza per essere un disegno di legge delega: a differenza dei testi parlamentari la regolazione minuta avverrà, sulla base dei principi direttivi, con decreti legislativi, attraverso cui saranno possibili anche le correzioni, con un passaggio molto più veloce rispetto a una nuova legge. La riforma sul processo tributario non prevede modifiche costituzionali, per tutti i progetti si tratta di una giurisdizione speciale affidata alla presidenza del Consiglio (non più al Mef). Si prevedono due gradi e quindi il giudizio di legittimità in Cassazione: la proposta dell'Istituto per il governo societario individua il primo grado con competenza provinciale, per il secondo si privilegia il distretto di Corte d'appello. I giudici onorari, secondo la proposta, hanno competenza per le controversie inferiori a 3mila euro; intorno a questa cifra sono anche attestate le altre proposte. La competenza dell'organo monocratico arriva fino a 30mila euro (50mila nel progetto di FI, mentre il M5S prevede che solo il giudice onorario possa decidere da solo). Fin qui la proposta dell'Istituto, illustrata da Massimo Basilavecchia, ordinario di tributario a Teramo. Le attuali commissioni tributarie - ha precisato Giancarlo Tattoli, giudice tributario di Roma - avranno il compito di esaurire i giudizi pendenti. Angelo Gargani, garante dei contribuenti del Lazio, ha sollecitato a valorizzare la collegialità. Fiorenzo Sirianni, direttore della Giustizia tributaria del Mef, ha ricordato gli investimenti del processo telematico che supera le esigenze di prossimità territoriale e ha difeso l'attribuzione al ministero dell'Economia. Pasquale Saggese, responsabile fisco della Fondazione nazionale dei commercialisti ha posto l'accento sulla necessaria specializzazione del giudice, togato o meno, e sul ruolo dei professionisti. Maurizio Leo, professore presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, ha sottolineato come il contenzioso nasca troppo spesso da leggi farraginose e dal corto circuito tra legislatore e giurisdizione. Un esempio? Dopo il contenzioso e le correzioni interpretative sull'articolo 20 della legge di Registro (si tassa l'atto, non la finalità), la Cassazione, qualche settimana fa, ha chiamato in causa la Corte costituzionale.

[PROCESSO TRIBUTARIO, RIFORMA CONDIVISA DAI PROTAGONISTI]

In Senato parte la riforma della giustizia tributaria

CONTENZIOSO

Oggi al via la discussione presso le commissioni di Giustizia e Finanze

Federica Micardi

Parlamento a lavoro sulla riforma della giustizia tributaria. La discussione comincia oggi alle 14 presso le commissioni Finanze e Giustizia del Senato, in sede redigente, in seduta congiunta.

Il confronto parte su quattro disegni di legge (243 del senatore Vitali di Forza Italia, 714 primo firmatario il senatore Callendo di Forza Italia, 759 del senatore Nannicini del Pd e 1243 primo firmatario il senatore Romeo della Lega). Il presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari (Lega) non esclude che potrebbero aggiungersi altri Ddl strada facendo. La seduta odierna sarà probabilmente di rinvio per dare tempo ai due relatori designati - Giuseppe Luigi Salvatore Cucca di Italia Viva per la Giustizia e

Luciano D'Alfonso del Pd per le Finanze - di approfondire i testi.

Secondo il presidente Ostellari è necessario sancire la terzietà della magistratura tributaria, che deve svincolarsi dal controllo del ministero dell'Economia, che guidando l'agenzia delle Entrate si trova tecnicamente in una posizione di conflitto d'interesse.

La proposta condivisa dai quattro disegni di legge all'attenzione delle Commissioni è di trasferire l'organizzazione, la vigilanza e il controllo alla presidenza del Consiglio. Un'altro elemento importante secondo Ostellari è introdurre nel processo tributario la possibilità della prova testimoniale oggi preclusa.

Sul tempi il presidente della commissione Finanze Alberto Bagnai (Lega) mette le mani avanti: «Per fare una riforma compiuta - afferma - un po' di tempo ci vorrà. Inoltre l'attività congiunta di due commissioni rallenta un po' i lavori». Va anche aggiunto che a giugno scadono i due anni e le Commissioni potrebbero cambiare rispetto all'attuale composizione.

Nonostante gli ostacoli lungo il percorso Bagnai non esclude di riu-

scire nell'impresa e sottolinea che sarebbe un segnale di maturità politica importante fare una riforma non per decreto. Anche per Bagnai un elemento fondamentale della riforma è l'indipendenza della magistratura tributaria perché il legame con il ministero dell'Economia crea lesioni oggettive della terzietà.

Il giudice tributario del futuro svolgerà probabilmente l'attività a tempo pieno ed esclusivo, a differenza di quanto accade oggi; ed una questione non di poco conto riguarda il trattamento da riservare ai giudici tributari attualmente in attività; «una discontinuità rispetto al passato - mette in guardia Bagnai - rischia di far disperdere il bagaglio di esperienza maturato in questi anni».

Suggerimenti di riforma potrebbero arrivare alle commissioni parlamentari dalla commissione tecnica istituita da 12 associazioni attive nella giustizia tributaria (tra cui l'Associazione magistrati tributari e il consiglio nazionale di **commercialisti** ed avvocati), per elaborare una riforma del settore, che si riunirà domani per la prima volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

Il Consiglio nazionale dei **Commercianti** bocchia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali o la preparazione del giudice tributario

f
w
in



L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di **ridurre a due soli gradi di giudizio** i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria **non rappresenta il driver giusto** per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del **giusto processo** e la **tutela del sistema di garanzie** previsto dall'ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei **Dottori Commercialisti** e degli esperti contabili secondo i quali, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe **nell'eliminazione del secondo grado** di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

"Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria - commenta **Massimo Miani**, presidente del Consiglio nazionale dei **Commercianti** - in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce **un'importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa**. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

068243

"La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua **Miani** – si risolverebbe in un *unicum* nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini".

"Il vero collo di bottiglia che costringe a *"restare appesi dieci anni a una cartella"*, per riprendere le parole del premier Conte – spiega **Miani** –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per **aggravare** ancora di più i **carichi della Cassazione**".

I **Commercianti** invece, ribadiscono che l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la **ridefinizione dei requisiti professionali** del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a **tempo pieno** che siano in possesso di una **preparazione specifica** nella materia tributaria a garanzia della **imparzialità e dell'indipendenza** dell'organo giudicante.

"In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano **Gilberto Gelosa e Maurizio Postal**, consiglieri nazionali dei **Commercianti** delegati alla Fiscalità –, la **specializzazione** va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'**obbligo di formazione professionale** continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D'altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell'attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge".

"Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono **Gelosa e Postal** –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà **evitare qualsiasi "fuga in avanti"** su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese".

FOCUS

PRIMOPIANO
FISCO & LAVORO
CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

- INARCASSA**
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
- ENPAM**
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
- CNPADC**
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei **Avvocati Commercialisti**
- CNDN**
Consiglio Nazionale del Notariato
- CNDCEC**
Consiglio Nazionale dei **Periti Commercialisti** e degli Esperti Contabili
- CNF**
Consiglio Nazionale Forense

Commercialisti, gradi giudizio necessari

Miani, non è togliendone uno che si rende giustizia efficiente

Redazione ANSA ROMA 02 Gennaio 2020 14:23 Scrivi alla redazione Stampa

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - L'annuncio del premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria, non costituisce il veicolo adatto per "una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento". Lo si legge in una nota del Consiglio nazionale dei **Commercialisti**. "Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria - commenta il presidente dei professionisti italiani **Massimo Miani** - in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un'importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso". I **Commercialisti** ribadiscono che "l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante", si legge, in conclusione. (ANSA).



- RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Archiviato in Giustizia Finanze, Tasse Processo **Massimo Miani** Giuseppe Conte

CONDIVIDI



Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione accetti il loro uso in conformità alla nostra cookie policy

SHOPWIKI | LIBRI E CODICI | EBOOK | PERIODICI | BANCHE DATI E SOFTWARE | SERVIZI ONLINE | APP | FORMAZIONE | E-LEARNING

Wolters Kluwer

IPSOA
Professionalità Quotidiana

Entra | Abbonati | Cerca

QUOTIDIANO | SPECIALI | DOSSIER | WIKIPEDIA | RASSEGNA STAMPA | GAZZETTA UFFICIALE | SCADENZE | LEGISLAZIONI

Giovedì 02 gennaio 2020
Aggiornato alle 19:44



Home > Fisco > Contenzioso tributario > Giustizia tributaria: la riduzione del processo a due gradi di giudizio non è la giusta riforma

Archivia e leggi dopo

A+ Regola testo

Stampa documento

Scarica documento

Condividi

DAL CNDCEC - 02 GENNAIO 2020 ORE 19:19

Giustizia tributaria: la riduzione del processo a due gradi di giudizio non è la giusta riforma

Contenzioso tributario

L'obiettivo prioritario per una giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un comunicato stampa con cui ha specificato che la riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che limiterebbe il diritto di difesa dei contribuenti e non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un comunicato stampa, in data 2 gennaio 2020, riguardante l'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, a detta del CNDCEC tale soluzione non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la

Sullo stesso argomento



Codice del processo tributario annotato
€ 95,00 (-20%)
€ 76,00



GT - Giurisprudenza Tributaria
€ 320,00 (-30%)
€ 224,00



tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento.

Ciò perché, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del **premier Conte** si risolverebbe nell'**eliminazione del secondo grado** di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

Questo grado invece, come ha sottolineato **Massimo Manti**, presidente del Consiglio Nazionale dei **Commercialisti**, è un **grado di giudizio assolutamente necessario** nell'ambito della giurisdizione tributaria, dove l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un'importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa.

Occorre evidenziare che la riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, ingiustificatamente, il **diritto di difesa dei contribuenti**, non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi, poiché i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini.

Infatti, le vere lungaggini si hanno nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione.

Quindi l'obiettivo prioritario per una giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei **requisiti professionali del giudice tributario**, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante.

E' importante garantire la **specializzazione** nel corso di tutta la vita professionale del **giudice** attraverso la previsione dell'obbligo di formazione professionale continua.

Tra l'altro solo con il **pieno coinvolgimento delle forze politiche** l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Quindi a detta del CNDCEC il premier Conte attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi "fuga in avanti" su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del **rapporto Fisco-Contribuenti** e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC comunicato stampa 02/01/2020

QUESTO ARTICOLO E' STATO UTILE MA NON SEI ANCORA
ABBONATO A IPSOA QUOTIDIANO?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

082243

@ giovedì, 2 Gennaio 2020

Area personale Banca dati Contattaci

[Home](#)
[Fisco](#)
[Lavoro](#)
[Diritto](#)
[Italia](#)
[Dogane](#)
[Impresa](#)
[L'Esperto Risponde](#)
[Abbonati](#)
[Home](#) > [Fisco](#) > Giustizia tributaria: per i Commercialisti due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

Giustizia tributaria, per i Commercialisti due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti bocchia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario.

2 Gennaio 2020

Clicca per condividere



L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento.



Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei **dotto commercialisti** e degli esperti contabili secondo i quali, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell'eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

Area personale

 Ricordami

[Hai perso la password?](#)

 Non possiedi ancora un account?

[Abbonati](#)


Cosa stai cercando?

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei **commercialisti** – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un *unicum* nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a *“restare appesi dieci anni a una cartella”*, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

Ricevi la Newsletter settimanale

* campo obbligatorio

Indirizzo Email *

Nome

Cognome

Recente

Commenti



Giustizia tributaria, per i **commercialisti** due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

© 2 Gennaio 2020

I **Commercialisti** invece, ribadiscono che l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante.

"In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei **Commercialisti** delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D'altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell'attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge".

"Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi "fuga in avanti" su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese".



 Tag: Riforma giustizia tributaria



Iscriviti alla newsletter settimanale!



Lavoratori iscritti allo stesso sindacato: il trasferimento di gruppo è antilegale

🕒 2 Gennaio 2020



Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: le novità per il 2020

🕒 2 Gennaio 2020



Variazioni culturali 2019: pubblicato l'elenco dei Comuni interessati

🕒 2 Gennaio 2020



È pari a 6 mila miliardi il valore del patrimonio immobiliare Italiano

🕒 2 Gennaio 2020

Archivio 

Seleziona il mese 

Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusti per la riforma

02/01/2020 REDAZIONE FISCALE



Condividi

Stampa in .PDF



Il Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili della categoria bocchia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di **ridurre a due soli gradi di giudizio** i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria **non rappresenta il driver giusto** per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del **giusto processo** e la **tutela del sistema di garanzie** previsto dall'ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili secondo i quali, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe **nell'eliminazione del secondo grado** di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

"Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria - commenta **Massimo Miani**, presidente del Consiglio nazionale dei **commercialisti** - in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce **un'importante garanzia** a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso".

"La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito - continua **Miani** - si risolverebbe in un *unicum* nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini".

"Il vero collo di bottiglia che costringe a *"restare appesi dieci anni a una cartella"*, per riprendere le parole del premier Conte - spiega **Miani** -, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per **aggravare ancora di più i carichi della Cassazione**".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

082243

I **Commercialisti**, invece, ribadiscono che l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la **ridefinizione dei requisiti professionali** del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici **a tempo pieno** che siano in possesso di una **preparazione specifica** nella materia tributaria a garanzia della **imparzialità e dell'indipendenza** dell'organo giudicante.

"In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano **Gilberto Gelosa e Maurizio Postal**, consiglieri nazionali dei **commercialisti** delegati alla Fiscalità –, **la specializzazione** va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'**obbligo di formazione professionale** continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D'altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell'attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge".

"Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono **Gelosa e Postal** –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà **evitare qualsiasi "fuga in avanti"** su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese". *(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei **commercialisti** 2 gennaio 2020)*

📅 2020, CONSIGLIO NAZIONALE DEI **DOTTORI COMMERCIALISTI** E DEGLI ESPERTI CONTABILI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO, IN EVIDENZA, RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO 🔗 ELIMINAZIONE DI UN GRADO DI GIUDIZIO, GIUSEPPE CONTE, GIUSTIZIA TRIBUTARIA, PROCESSO TRIBUTARIO. 🔗 PERMALINK.

◀ %titolo

%titolo ▶

Riforma della giustizia tributaria: lesivo ridurre i gradi di giudizio

CONTENZIOSO

La replica dei professionisti alla proposta Conte: si sbaglia strumento

Federica Micardi

Coro di critiche sulla proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ridurre la giustizia tributaria in due gradi di giudizio. Un proposito enunciato durante la conferenza stampa di fine anno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre).

Il presidente dell'Amf, l'Associazione magistrati tributari, Daniela Gobbi sottolinea come «l'eliminazione di un grado non solo rappresenterebbe una riduzione delle garanzie delle parti, ma per il processo tributario, tenuto conto della rapidità con cui si concludono due gradi di merito, comporterebbe un ulteriore aggravio del contenzioso in Cassazione in contrasto con la esigenza di ridurre i tempi di controllo di legittimità». Consi-

derazioni queste che saranno formalizzate in una lettera che oggi sarà inviata al premier Conte.

Gobbi ricorda che molti soggetti sono impegnati a formulare proposte di riforma. La stessa Amf, che rappresenta i due terzi dei giudici tributari, si è fatta promotrice di un tavolo sulla riforma al quale hanno aderito dodici sigle (Cnf, Cndcec, Amf, Anc, Anti, Alpd, Igs, Ogt, Ssd, Ogt, Uncat, Oida) che stanno lavorando su un progetto condiviso: il 30 gennaio è calendarizzato un incontro per discutere sulla bozza di riforma. «L'appello tributario - scrive Gobbi - è anche un utile strumento di deflazione del contenzioso in Cassazione». Dai dati della Relazione del Mef per il 2018 emerge che su 63mila appelli decisi solo 12mila, cioè meno del 20%, sono state le sentenze impugnate in Cassazione.

Dello stesso tenore la reazione del presidente del Consiglio nazionale dei **Rottori commercialisti, Massimo Miani**, che avverte sui pericoli di ridurre a uno i giudizi di merito. «L'obiettivo prioritario per una giustizia tributaria più celere ed efficien-

te - dice Miani - non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante e di più i carichi della Cassazione».

Contro la "proposta Conte" anche l'Uncat, l'Unione degli avvocati tributaristi: «Il disegno violerebbe la Costituzione se sopprimesse la Cassazione e negherebbe i principi del giusto processo se si riferisse all'appello». Preoccupazione condivisa anche dai sindacati dei **commercialisti Adc e Anc**. Maria Pia Nucera (Adc) e Marco Cuchel (Anc) invitano a un'attenta riflessione sugli effetti che tale intervento comporterebbe e si dichiarano comunque pronti a mettere a disposizione le proprie competenze, in collaborazione con le altre associazioni di settore, nell'ambito di un progetto di riforma della giustizia tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



No ai due gradi di giudizio nel processo tributario

L'eliminazione di un grado di giudizio nel processo tributario non piace ai **commerciantisti**. L'annuncio fatto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che nel discorso di fine anno ha dichiarato di voler mettere mano alla giustizia tributaria con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria, ha causato una serie di reazioni polemiche dalle associazioni di categoria, nonché dal Consiglio nazionale. In una nota diffusa ieri, il presidente del Cndcec **Massimo Miani** ha espresso tutte le sue perplessità sulla proposta: «Il vero collo di bottiglia che costringe a «restare appesi dieci anni a una cartella», per riprendere le parole del premier Conte», spiega il presidente **Massimo Miani** «è oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione». La proposta non ha causato solo le critiche del Consiglio nazionale, ma anche delle associazioni di categoria. Anc e Adc, per esempio, hanno diffuso una nota congiunta nella quale si afferma che: «L'eliminazione di un grado di giudizio sarebbe un attacco irricevibile al diritto alla difesa». Le critiche delle due associazioni sono sintetizzate nelle parole del due presidenti Maria Pia Nucera (Adc) e Marco Cuchel (Anc): «La possibile eliminazione di un grado di giudizio di merito dinanzi alle commissioni tributarie sarebbe una grave violazione dell'art. 111 della Costituzione. Con la riduzione del livello di difesa delle parti si aprirebbe quindi una grave falla concettuale». Dello stesso avviso Amelia Luca, presidente dell'Andoc (Associazione nazionale **donatori commercianti**): «Eliminare un grado di giudizio, oltre che essere una soluzione non in linea con gli altri processi giudiziari, si tradurrebbe solo in una giustizia che, secondo la sorte, potrebbe avvantaggiare l'erario oppure il contribuente. Dunque, l'eliminazione di un grado di giudizio non porterebbe nulla di più alle casse statali, ma minerebbe gravemente il principio del giusto processo».

Michele Damiani

© Riproduzione riservata



E! PROFESSIONI

I **commercialisti** bocchiano la riduzione a due gradi del processo tributario

Il Presidente del Consiglio Conte ha ipotizzato una riforma della giustizia tributaria durante la conferenza stampa di fine anno

/ REDAZIONE

Non è piaciuta ai **commercialisti** l'ipotesi di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tale possibilità è stata ventilata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, durante la consueta conferenza stampa di fine anno, ha dichiarato di voler mettere mano alla giustizia tributaria.

Vista l'impossibilità di **eliminare** il ricorso alla Cassazione, che è imposto dall'**art. 111** della Costituzione, secondo il Consiglio nazionale dei **dottori Commercialisti** e degli esperti contabili la proposta si tradurrebbe nell'eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alle Commissioni tributarie regionali. La soluzione, si legge in una nota del CNDCEC diffusa ieri, non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento.

"Si tratta di un grado di giudizio assolutamente **necessario** nell'ambito della giurisdizione tributaria - commenta **Mesimo Miani**, Presidente del CNDCEC - in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un'importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'Amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso".

Dunque la riduzione del processo tributario a un solo grado di merito limiterebbe il diritto di difesa dei contribuenti e non realizzerebbe neppure l'auspicata **riduzione** della durata dei processi: il vero "collo di bottiglia" è invece rappresentato dal giudizio di legittimità. "La proposta abolizione del grado di appello - conclude Miani - oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione".

L'obiettivo, secondo il Consiglio nazionale, dovrebbe essere invece quello della ridefinizione dei **requisiti professionali** del giudice tributario per riservare tale funzione a giudici a tempo pieno specificamente preparati nella materia tributaria. "In una materia in continua evoluzione come quella tributaria - spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei **Commercialisti** delegati alla Fiscalità -, la specia-

lizzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'obbligo di formazione professionale".

"Come giustamente affermato dal premier Conte - concludono Gelosa e Postal -, è solo con il pieno **coinvolgimento** delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il Premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi «fuga in avanti» su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese".

Anche ADC e ANC contrarie all'ipotesi di riforma

Anche ADC e ANC, con un comunicato congiunto del 31 dicembre 2019, si dicono **preoccupati** per l'ipotesi di riduzione a due soli gradi di giudizio della giustizia tributaria. "Neppure la volontà di anticipare il gettito potrebbe giustificare un simile provvedimento: da tempo è stato introdotto il principio generale di immediata esecutività delle pronunce delle Commissioni tributarie, pertanto anche se il contribuente intende proporre appello non può esimersi dal pagamento di quanto dovuto" si legge nella nota.

Non si contribuirebbe a migliorare l'organizzazione del sistema giudiziario tributario, continuano le associazioni, neanche se l'intento fosse addirittura quello di trasferire la competenza in campo tributario alla **Corte dei Conti** (si veda "[La Corte dei Conti si candida per la giurisdizione tributaria](#)" del 26 ottobre 2019). Una riforma della giustizia tributaria che andasse in tal senso costituirebbe dunque un "attacco al diritto alla difesa che è inviolabile e universale".

"Se è intenzione del Governo prendere in considerazione un provvedimento di soppressione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali - conclude il comunicato - ADC e ANC invitano ad un'attenta riflessione sugli **effetti** che tale intervento comporterebbe e si dichiarano comunque pronte a mettere a disposizione le proprie competenze, in collaborazione con le altre Associazioni di settore, nell'ambito di un progetto di riforma della giustizia tributaria".

FISCALFOCUS®

3 gennaio 2020

Commercialisti: giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

Il Consiglio nazionale della categoria bocchia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

Comunicato stampa

L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili secondo i quali, vista l'impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall'art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell'eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

"Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria – commenta **Massimo Miani**, presidente del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** – in cui l'esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un'importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all'amministrazione finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto stesso".

"La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua **Miani** – si risolverebbe in unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l'auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini".

"Il vero collo di bottiglia che costringe a "restare appesi dieci anni a una cartella", per riprendere le parole del premier Conte – spiega **Miani** –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione".

I **Commercialisti**, invece, ribadiscono che l'obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la **ridefinizione dei requisiti professionali** del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una **preparazione specifica** nella materia tributaria a garanzia della **imparzialità** e dell'**Indipendenza** dell'organo giudicante.

"In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano **Gilberto Gelosa** e **Maurizio Postal**, consiglieri nazionali dei **commercialisti** delegati alla Fiscalità –, la **specializzazione** va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell'**obbligo di formazione professionale** continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D'altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell'attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge".

"Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono **Gelosa** e **Postal** –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l'ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d'intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all'interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi "fuga in avanti" su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l'interesse dell'intero sistema Paese".

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Planopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730798

E-mail: info@fiscal-focus.it

Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo. Scopri di più

Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

money

cerca nel Web

Riforma della giustizia tributaria: lesivo ridurre i gradi di giudizio

Il Sole 24 Ore | Un'ora fa | di Federica Micardi



Coro di critiche sulla proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ridurre la giustizia tributaria in due gradi di giudizio. Un proposito enunciato durante la conferenza stampa di fine anno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre).

Il presidente dall'Armt, l'Associazione magistrati tributari, Daniela Gobbi

sottolinea come «l'eliminazione di un grado non solo rappresenterebbe una riduzione delle garanzie delle parti, ma per il processo tributario, tenuto conto della rapidità con cui si concludono due gradi di merito, comporterebbe un ulteriore aggravio del contenzioso in Cassazione in contrasto con la esigenza di ridurre i tempi di controllo di legittimità». Considerazioni queste che saranno formalizzate in una lettera che oggi sarà inviata al premier Conte.

Gobbi ricorda che molti soggetti sono impegnati a formulare proposte di riforma. La stessa Armt, che rappresenta i due terzi dei giudici tributari, si è fatta promotrice di un tavolo sulla riforma al quale hanno aderito dodici sigle (Cnf, Cndcec, Armt, Anc, Anti, Aipdt, Igs, Ogt, Ssd, Ogt, Uncat, Oida) che stanno lavorando su un progetto condiviso: il 30 gennaio è calendarizzato un incontro per discutere sulla bozza di riforma. «L'appello tributario - scrive Gobbi - è anche un utile strumento di deflazione del contenzioso in Cassazione». Dai dati della Relazione del Mef per il 2018 emerge che su 63mila appelli decisi solo 12mila, cioè meno del 20%, sono state le sentenze impugnate in Cassazione.

Dello stesso tenore la reazione del presidente del Consiglio nazionale dei **dotto commercialisti** **Massimo Mioni** che avverte sui pericoli di ridurre a uno i giudizi di merito. «L'obiettivo prioritario per una giustizia tributaria più celere ed efficiente - dice Miani - non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante e di più i carichi della Cassazione».

Contro la "proposta Conte" anche l'Uncat, l'Unione degli avvocati tributaristi: «Il disegno violerebbe la Costituzione se sopprimesse la Cassazione e negherebbe i principi del giusto processo se si riferisse all'appello». Preoccupazione condivisa anche dai sindacati dei **commercialisti** Adc e Anc. Maria Pia Nucera (Adc) e Marco Cuche (Anc) invitano a un'attenta riflessione sugli effetti che tale intervento comporterebbe e si dichiarano comunque pronti a mettere a disposizione le proprie competenze, in collaborazione con le altre associazioni di settore, nell'ambito di un progetto di riforma della giustizia tributaria.

[Vai alla Home page MSN](#)

RICERCHE POPOLARI

FTSE MIB	-133,91
FTSEMIB	23.702,35 ▼ -0,56%
FTSE Italia All share	-167,03
ITLMS	25.813,04 ▼ -0,64%

La polemica

Riforma giustizia tributaria magistrati e **commercialisti** contro la proposta di Conte

Con l'addio al secondo grado di giudizio più facile un ruolo forte della Corte dei conti

di Rosaria Amato

ROMA – Cinque progetti di legge e due commissioni parlamentari al lavoro per la riforma della giustizia tributaria. Una quadra difficile da trovare soprattutto da quando nel dibattito è entrato il presidente del Consiglio Conte, annunciando prima nel discorso di fine anno e poi nell'intervista a *Repubblica* del 6 gennaio che la giustizia tributaria «va ridotta a soli due gradi di giudizio».

L'affermazione è contestata da magistrati, avvocati e **commercialisti**, che, senza negare le ragioni della riforma (la revisione dell'attuale sistema sarebbe dovuta avvenire a 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione) rivendicano il diritto del cittadino ad avere un giudice imparziale e due gradi di giudizio di merito. E nelle parole di Conte leggono un assist alla Corte dei conti, che in un comunicato del 24 ottobre si candidava come giudice per la «salvaguardia degli interessi dell'Erario e del Fisco».

«La riforma deve essere gestita nell'ambito del giusto processo – dice Daniela Gobbi, presidente dell'Associazione Magistrati Tributaristi –. Non è chiaro se si vuole abrogare il secondo grado di merito, che costituisce un importante filtro per la Cassazione: l'80% delle cause si fermano lì. In questo modo si intaserebbe la Cassazione, prolungando i tempi della giustizia. Oppure se si vuole trasferire la competenza alla Corte dei conti: ma la materia tributaria non è materia contabile, ci sono in gioco diritti fondamentali, il giudice deve valutare le questioni di diritto nella loro interezza». Forte anche di un andamen-

2012

Arretrato in calo
Dal 2012 le cause definite dalle commissioni tributarie superano quelle pervenute

10,34

Cause pendenti
Le controversie al dicembre 2018 sono in calo del 10,34% sul 2017

to decrescente dell'arretrato negli ultimi sette anni (i ricorsi pendenti sono scesi dagli oltre 720 mila del 2011 ai 373.685 di fine 2018), l'Amt ha scritto a Conte per chiedere un incontro. Contro le affermazioni del premier anche l'Uncat (l'associazione degli avvocati tributaristi), e il Consiglio nazionale dei **commercialisti** «Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell'ambito della giurisdizione tributaria», dice il presidente del Consiglio Nazionale dei **commercialisti** Massimo Mian, sottolineando che l'abrogazione «si risolverebbe in un *unicum* nel nostro sistema processuale, oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti».

La Corte dei conti non si esprime. Ma l'Associazione Magistrati della Corte dei conti sì, contestando «talune affermazioni tese a etichettare la Corte quale garante dell'Erario anziché del contribuente»: «Siamo garantiti solo ed esclusivamente della corretta applicazione della legge», rivendica il presidente dell'Associazione, Luigi Caso, ricordando che la Corte svolge già funzioni a tutela del cittadino, come nel giudizio sulle pensioni. Neanche al Senato, dove le commissioni Finanze e Giustizia sono al lavoro per unificare i 5 progetti di legge (4 già depositati, ai quali, a breve, si aggiungerà quello del M5S), hanno preso bene la sortita di Conte: «Bisogna rispettare l'autonomia del Parlamento: siamo in una fase di costruzione e di ascolto, poi ci sarà la redazione di un testo unificato che cercherà di mettere insieme le istanze principali», dice Andrea Ostellari (Lega), presidente della commissione Giustizia. «La riforma deve portare con sé certezza del diritto, dei tempi, delle competenze – dice Luciano D'Alfonso, capogruppo Pd in commissione Finanze –. Fondamentale sarà disporre anche per il processo tributario di una magistratura "dedicata" riconosciuta come tale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

082243

Giustizia tributaria, chiesto l'incontro

RIFORME DI SISTEMA

**Lettera al premier:
preoccupa la riduzione
dei gradi di giudizio**

Federica Micardi

La riforma della giustizia tributaria è una necessità emersa da più parti, ma l'intenzione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diverse occasioni - tra cui il discorso di fine anno - di eliminare un grado di giudizio preoccupa molto. Così come spaventa l'idea che la materia venga affidata alla Corte dei conti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 ottobre).

E dopo interventi individuali contro queste proposte da parte di singole rappresentanze, ieri le 14 sigle che partecipano al tavolo organizzato dall'Amt (Associazione magistrati tributari), che rappresentano le professioni maggiormente coinvolte nell'applicazione della giustizia tributaria proprio per lavorare su una proposta di riforma, hanno deciso di scrivere una lettera al premier e chiedere un incontro in tempi brevi. Obiettivo: discutere ed elaborare insieme ai tecnici ministeriali «una riforma condivisa e più idonea per l'istituzione di un servizio giudiziario funzionale al superiore interesse della giustizia e rispettoso dei diritti dei cittadini», si legge nella lettera inviata ieri, che sottolinea la volontà di aprire un confronto anche sull'istituzione della quarta magistratura professionale sotto l'amministrazione della presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera rimarca la volontà di tutti i firmatari di collaborare fattivamente con le istituzioni, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali per giungere ad una soluzione condivisa.

Hanno firmato questa richie-

sta: magistrati (Amt), istituzioni (Cnf, Cndcec, Ocf), i sindacati (Adc, Anc, Anti, Uncat), le accademie e gli osservatori (Aipdt, I/d, Igs, Ogt, Oida, Ssd).

La proposta del premier non piace perché - come ha spiegato ieri il presidente dell'Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat) Antonio Damascelli durante un convegno sul tema - «la riforma della giustizia tributaria deve rispettare la Costituzione. Condizione che non viene assolta dalle proposte avanzate dal premier Conte nella conferenza di fine anno e, prima ancora, dall'ufficio di presidenza della Corte dei conti. Sembra si tratti di un progetto politico non compatibile con i principi costituzionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESS

Consiglio Nazionale
dei
e degli Esperti Contabili

DIRITTO

Giustizia tributaria, lettera a Conte per chiedere incontro

Anche i **Consiglieri** tra le 14 sigle che hanno scritto al Premier e che fanno parte del tavolo tecnico congiunto organizzato dall'Associazione magistrati tributari per una riforma condivisa



Un **incontro in tempi brevi** con il presidente del Consiglio **Giuseppe Conte** per lavorare ad un'ipotesi comune di **riforma dell'ordinamento giudiziario tributario** e scongiurare l'ipotesi dell'eliminazione del secondo grado di giudizio.

Lo hanno chiesto nei giorni scorsi, attraverso **una missiva** indirizzata direttamente al premier Conte, le **14 sigle** che partecipano al **tavolo tecnico congiunto** organizzato dall'Associazione magistrati tributari (Amt), rappresentanti le professioni maggiormente coinvolte nell'applicazione della giustizia tributaria, proprio per lavorare su una proposta di riforma.

A firmare la lettera sono stati anche il **Consiglio nazionale dei** **ASISTUC** **CONFERZAFUBRI** **e degli esperti contabili** e due sigle sindacali della categoria (Adc e Anc) insieme alla stessa Amt, Consiglio nazionale forense, Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, Anti e Uncat, le accademie e gli osservatori (Aipdt, I/d, Igs, Ogt, Oida, Ssdt).

La riforma della giustizia tributaria, infatti, è una necessità emersa da più parti, ma **preoccupa l'intenzione espressa dal presidente** del Consiglio in diverse occasioni, tra cui la conferenza stampa di fine anno, di **ridurre il processo tributario a due soli gradi di giudizio**, ipotizzando la soppressione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali.

Preoccupati dai riflessi che tale possibilità **leda il diritto dei contribuenti** di rivolgersi ad un giudice per difendere i propri diritti, i rappresentanti del mondo istituzionale, giudiziario, accademico, professionale ed associativo interessato alla giustizia tributaria, **dopo singoli interventi** contro la proposta del premier, hanno deciso di scrivere una lettera per chiedere di discutere ed elaborare, insieme ai tecnici ministeriali, una riforma condivisa e più idonea per l'istituzione di un servizio giudiziario funzionale al superiore interesse della giustizia e rispettoso dei diritti dei cittadini.

Nella missiva, inoltre, si sottolinea la volontà di aprire un confronto anche **sull'istituzione della quarta magistratura professionale** e sul suo svincolo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale parte sostanziale del processo per confluire, al pari di altre Magistrature speciali, sotto l'amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in un clima di fattiva collaborazione con le Istituzioni, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali per giungere ad una soluzione condivisa. Il processo tributario, sottolineano le sigle, andrebbe invece rafforzato quale strumento rapido ed efficace di risoluzione dei conflitti, mentre l'eliminazione di un grado di giudizio, diminuendo il livello di garanzia delle parti coinvolte nel processo, appare **contrario all'articolo 111 della Costituzione**, arrivando a ledere il diritto inviolabile e universale alla difesa.

Riforme. La riduzione a due dei gradi di giudizio «incombe» su 57mila tra avvocati, **commercialisti** e consulenti del lavoro

Processo tributario, il taglio della discordia

a cura di
Antonello Cherchi

Quasi 38mila **dottofi commercialisti**, tra i 3 e i 4mila avvocati, almeno 15mila consulenti del lavoro: è la stima dei professionisti che gravitano intorno al processo tributario. Per restare alle categorie più impegnate nella difesa di cittadini e aziende di fronte alla pretese del Fisco. Va da sé, dunque, che la proposta del premier Giuseppe Conte di rivedere la struttura del processo fiscale riducendo a due i gradi di giudizio abbia provocato non poco scompiglio. C'è un vasto fronte critico che si muove compatto e ha subito sollevato obiezioni di sistema e di giusto processo. A fianco alle quali ci sono, però, anche quelle - e i numeri stanno a dimostrarlo - relative al peso di un'attività che, se ridimensionata, può avere significative ripercussioni sul lavoro degli studi.

Secondo una recente indagine della Fondazione nazionale dei **commercialisti**, l'8,4% dei professionisti intervistati ritiene "molto importante" il fatturato da contenzioso; salgono al 18,8% quelli che lo giudicano "importante" e al 27,1% quanti lo reputano "mediamente importante".

Stiamo parlando di un giro d'affari di tutto rispetto, se si pensa che nel 2018 il valore delle oltre 210mila cause arrivate alle commissioni tributarie provinciali (il primo grado di giudizio) e a quelle regionali (l'appello) è stato di circa 24,2 miliardi di euro. A cui va aggiunto il contenzioso

prodotto dagli 11mila ricorsi presso la Corte di cassazione, per quanto quest'ultimo sia solo un giudizio di legittimità e non di merito e sia riservato ai soli avvocati, per di più cassazionisti.

Il taglio misterioso

È a questo sistema che il presidente del Consiglio vorrebbe tagliare un ramo. Intenzioni per ora non formalizzate - in Parlamento ci sono alcune proposte di legge, ma nessuna parla di riduzione dei gradi di giudizio (si veda l'articolo a fianco) - e affidate unicamente alle dichiarazioni pronunciate durante la conferenza stampa di fine anno e ribadite nel corso di alcune interviste.

«Una proposta al limite della costituzionalità - tuona Antonio Damascelli, presidente di Uncat, l'Unione degli avvocati tributaristi - e che non si riesce a capire come applicare. Il giudizio per Cassazione è, infatti, previsto dalla Costituzione e per farne a meno bisognerebbe riformare la Carta».

L'idea che ha preso forma è che la proposta di Conte non possa che portare all'abolizione del giudizio davanti alle commissioni tributarie regionali. E c'è chi ventila che possa anche trattarsi di un trasferimento del contenzioso fiscale alla Corte dei conti. «Abbiamo chiesto un incontro al presidente del Consiglio - spiega Arturo Pardi, responsabile della commissione tributaria del Consiglio nazionale forense - e intanto proseguiamo i lavori insieme ad altre categorie per mettere a punto una riforma condivisa del processo tributario. Il prossimo appuntamento è il 6 febbraio».

La controparte del Fisco

Se anche sono pochi gli studi professionali che vi si dedicano esclusivamente, la difesa tributaria è molto comune nell'attività del **commercialista**. La materia, d'altra parte, è nel Dna della categoria. «E non va dimenticata - avverte Maurizio Postal, consigliere nazionale dei **commercialisti** con delega alla fiscalità - tutta la fase precontenziosa, che ha visto aumentare in questi anni il nostro impegno. Se si guarda al processo, il vero problema è la mancanza di un giudice professionale».

Così come i **commercialisti**, anche i consulenti del lavoro possono, una volta conseguita l'abilitazione professionale, patrocinare davanti alle commissioni tributarie. «Il 70% della nostra categoria esercita la difesa fiscale - afferma Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Seguiamo un po' tutto: Iva, Irpef, imposte dirette, di bollo. Sono competenze che ci vengono dal percorso formativo: il diritto tributario è prova scritta e orale all'esame di Stato».

Diverso il discorso per gli avvocati, la cui formazione è meno versata al fiscale. «Questo - sottolinea Pardi - non rende agevole conseguire quella professionalità richiesta dal settore». Le specializzazioni, però, cambieranno tale prospettiva, perché il diritto tributario diventerà un settore di approfondimento (si veda anche pagina 9). «La necessità di trovare nuove occasioni di lavoro - aggiunge Pardi - accenderà anche l'attenzione dei giovani verso il tributario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SINTESIVISA



Dove si va?
Il processo tributario, che coinvolge migliaia di professionisti, cerca nuove strade

COMPETENZE DIFFUSE

Professionisti e categorie che possono difendere in giudizio presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado

- **Avvocati**

- **Commercialisti** iscritti alla sezione A dell'Albo

- **Consulenti del lavoro**

- **Impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto** degli enti impositori e del ministero dell'Economia nonché ufficiali e ispettori della **Guardia di finanza** cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di servizio, di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi

- **Soggetti già iscritti al 30 settembre 1993** nei ruoli di **periti ed esperti** tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o, limitatamente ad alcune materie, di diploma di ragioniere

- **Funzionari delle associazioni di categoria** iscritti, alla data del 15 gennaio 1993, negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza

* Per le controversie relative all'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i comproprietari a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale

Nota: Per le cause fino a 5mila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Davanti alla Cassazione possono patrocinare solo gli avvocati cassazionisti

- **Dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel** e delle imprese o loro controllate in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono assistere davanti alle commissioni tributarie solo per le controversie nelle quali sono parti gli associati e le imprese o le loro controllate

- **Dipendenti dei Caf** e delle relative società di servizi in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono difendere davanti alle commissioni tributarie solo per le cause dei propri assistiti

- Agrotecnici *
- Architetti *
- Dottori agronomi e forestali *
- Geometri *
- Ingegneri *
- Periti agrari *
- Periti industriali *

- **Spedizionieri doganali** iscritti all'Albo, per le controversie relative ai tributi doganali

L'idea potrebbe essere quella di eliminare le commissioni regionali che oggi rappresentano l'appello

082243



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005369**
del 29/04/2019 ore 11:41:57
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 29 aprile 2019
Informativa n. 39/2019

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Documento "Proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria"

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarti in allegato il documento "Proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria", approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13 febbraio 2019.

Cordiali saluti.

Massimo Miani





VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 17 marzo 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 10.30, presso la sede della Fondazione ADR Commercialisti in Roma, Piazza della Repubblica n. 59 si è riunito, previa regolare convocazione inoltrata agli interessati, il Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 12 febbraio 2015;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Attività formativa e divulgativa;
4. Programmazione attività gruppi di lavoro;
5. Variazioni statutarie;
6. Incarico tenuta della contabilità e degli adempimenti amministrativi;
7. Nomina Responsabile Organismo ADR Mediazione e determinazione compenso;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti i componenti del Comitato Direttivo nelle persone di:

Felice Ruscetta (Presidente)
Mauro Antonio Albrizio
Domenico Arcuri
Gian Luca Bandini
Fausto Bertozzi
Marcella Caradonna
Giovanni Casartelli
Sergio Ceccotti
Roberto De Rossi
Ciro Di Vuolo
Alfio Pulvirenti

Sono, altresì presenti, i componenti del Collegio dei Revisori nelle persone di:

Massimiliano Castagna (Presidente)
Paolo Tracanna

Ha giustificato la propria assenza il Dott. Francesco De Filippis componente del Collegio dei Revisori.

Partecipa alla riunione Roberto Di Reto, responsabile della segreteria di Direzione del CNDCEC.

Assume la Presidenza il dott. Felice RUSCETTA che, accertata preliminarmente l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti e previo consenso di tutti presenti, invita a fungere da segretario Roberto Di Reto che presente, accetta.

Il Presidente, verificato che è presente la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, dichiara validamente costituita la riunione.

Il Presidente prende la parola e dopo aver rivolto un saluto a tutti i presenti, dichiara aperta la seduta passando a trattare i punti all'ordine del giorno.



1) Approvazione verbale del 12 febbraio 2015;

Dopo una breve discussione all'unanimità dei presenti il verbale del 12 febbraio 2015 viene approvato.

Relativamente alla composizione dei gruppi di lavoro indicata nel verbale del 12 febbraio, il dott. Pulvirenti e il dott. Di Vuolo, assenti nella riunione precedente, chiedono di entrare a far parte del gruppo Sovraindebitamento e il dott. Bandini chiede di lasciare il gruppo Negoziazione per cui si procede alle modifiche come da richiesta degli interessati.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il presidente Ruscetta prende la parola ed evidenzia come sia importante che la Fondazione ADR riprenda al più presto la propria attività.

Come già più volte affermato oltre alla mediazione, il sovra indebitamento dovrà ricoprire un ruolo molto importante nelle attività della Fondazione. Purtroppo, evidenzia il Presidente, la normativa relativa al regolamento appena pubblicato contiene il requisito, per essere gestori della composizione della crisi, della laurea magistrale che esclude i ragionieri privi del titolo di studio necessario.

A questo proposito il dott. Ruscetta precisa che ha avuto diverse interlocuzioni al Ministero per evidenziare la problematica e di aver ricevuto attestazioni favorevoli da parte dei responsabili.

Comunque, informa sempre il dott. Ruscetta, che è intenzione del CNDCEC di impugnare davanti al Tar il decreto ministeriale se il Ministero non dovesse intervenire tempestivamente nel risolvere il problema.

Intervengono nella discussione tutti i componenti del comitato direttivo e si toccano anche altri aspetti e problematiche dettate dalla normativa, come la gestione della contabilità, il personale, la formazione dei gestori della composizione della crisi ecc.

Al termine del dibattito si decide di incaricare il dott. Pulvirenti di approfondire la normativa specifica che regola la costituzione degli OCC.

3) Attività formativa e divulgativa;

I presenti concordano sull'importanza di attivarsi al più presto presso gli Ordini per diffondere la normativa relativa alla costituzione degli OCC. Inoltre tutti i partecipanti evidenziano come sia importante prevedere delle linee guida che possano servire da supporto agli Ordini territoriali.

Prende la parola il dott. Ruscetta che afferma come sia necessario che le attività degli ordini territoriali siano immediate iniziando da subito ad organizzare dei corsi di formazione per i gestori della crisi, non dimenticando, insiste il dott. Ruscetta, che il tutto deve essere fatto a costi il più possibile contenuti, affinché anche i giovani colleghi possano dedicarsi a questa nuova competenza professionale.

Alle ore 13,30 interviene alla riunione la dott.ssa Barbara Sesana della Effedi Communication che illustra gli aggiornamenti effettuati sul nuovo sito della Fondazione ADR.

Prende la parola anche la dott.ssa Caradonna che spiega nei dettagli come è strutturato il sito e come sia importante che le attività della Fondazione ADR abbiano molta visibilità all'esterno magari anche attraverso la piattaforma TWITTER.

Alle ore 14,30 lascia la riunione il dott. Ceccotti.



4) Programmazione attività gruppi di lavoro;

La dott.ssa Caradonna, con riferimento al sito, invita i gruppi di lavoro a collaborare alla realizzazione del sito inviando della documentazione, riferimenti normativi, eventuali approfondimenti ecc. relativamente alle 4 aree (mediazione, arbitrato, sovra indebitamento e negoziazione).

Entro il 10 aprile la società Effedi Communication fornirà un pin per accedere direttamente al portale così da poter permettere ad ogni singolo componente dei gruppi di lavoro di inserire il proprio contributo. La dott.ssa Caradonna auspica che entro la metà di aprile la società Effedi Communication abbia il materiale sufficiente da inserire nelle apposite aree previste dal portale.

5) Variazioni Statutarie;

Il dott. Ruscetta informa i presenti sulla necessità di effettuare delle variazioni allo Statuto della Fondazione e precisamente:

- segnalare allo studio notarile che in fase di variazione statutaria effettuata nel 2011, la modifica riportata nel verbale non è stata riportata precisamente nello statuto allegato al verbale;
- inserire nell'oggetto sociale la possibilità della Fondazione ADR di affiancare gli Ordini territoriali nella costituzione degli Organismi per la composizione della crisi da sovra indebitamento;
- Prevedere un gettone di presenza per i componenti del Comitato direttivo;
- Prevedere un gettone di presenza per i componenti del Collegio dei Revisori.

Dopo breve e pacata discussione, il Comitato Direttivo approva le modifiche proposte.

6) Incarico tenuta della contabilità e degli adempimenti amministrativi;

Il Presidente Ruscetta informa i presenti che, a causa dei noti problemi avuti dalla Fondazione nel periodo di commissariamento del CNDCEC, la contabilità della Fondazione ADR fino ad oggi è stata aggiornata dai Collaboratori del proprio studio professionale. Considerando che l'attività della Fondazione ADR è stata ripresa a pieno regime, il Presidente propone di affidare la contabilità e gli adempimenti amministrativi ad uno studio. A questo proposito informa i presenti che nel passato era stato contattato da un professionista di Roma che aveva richiesto un compenso di 800,00 euro mensili ritenuto eccessivo. Poiché il Dott. Pulvirenti è interessato alla successiva discussione si allontana momentaneamente dalla sala. Il Presidente propone quindi di affidare l'attività di aggiornamento dei documenti contabili e degli adempimenti a cui è soggetta la Fondazione ADR al Dott. Pulvirenti, componente del Comitato Direttivo, al quale si può riconoscere un compenso di € 500,00 mensili. Dopo una breve discussione i presenti all'unanimità concordano con la proposta del Presidente. Il Dott. Pulvirenti, rientrato in sala, informato della proposta, ringrazia e dichiara di accettare.

7) Nomina Responsabile Organismo ADR Mediazione e determinazione compenso;

Il Presidente informa i presenti che il Responsabile dell'Organismo di mediazione della Fondazione è stata la Prof.ssa Maria Carla Giorgetti di Milano alla quale era stato riconosciuto un compenso di 15.000,00 euro annui. Nell'ottica di un contenimento dei costi, il Presidente, dopo aver ringraziato

la prof.ssa Giorgetti per l'ottimo lavoro svolto e per la collaborazione con la Fondazione, propone di affidare l'incarico alla Dott.ssa Marcella Caradonna, momentaneamente assente dalla sala, componente del Comitato direttivo, e propone un compenso annuo di € 12.000,00.

Dopo una breve discussione i presenti all'unanimità deliberano di affidare l'incarico di Responsabile dell'Organismo ADR Mediazione alla Dott.ssa Caradonna per compenso annuo di € 12.000,00. La dott.ssa Caradonna, rientrata in sala, informata della nomina e del compenso proposto ringrazia e dichiara di accettare.

8) Varie ed eventuali;

Nessuno prende la parola.

Prima che la riunione termini si concorda la data in cui svolgere il prossimo Comitato Direttivo che sarà il 23 aprile 2015 alle ore 10,30.

Il Presidente, pertanto, dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45.

Il Segretario
Roberto Di Reto



Il Presidente
Felice RUSCETTA



STUDIO NOTARILE DE FRANCHIS
Via Barberini 50 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 10231151001

REPERTORIO N. 1106

RACCOLTA N. 720

ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di ottobre.

7 ottobre 2010

In Roma, Piazza della Repubblica n. 59, presso la sede del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Avanti a me dott.ssa SANDRA DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con
Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile
di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei
testimoni idonei ai sensi di legge Signori BERETTA Claudia,
nata a Roma il 5 giugno 1969, domiciliata in Roma, Via Santa
Maria Speranza n. 5 e DI RETO Roberto, nato a Pennadomo il 16
settembre 1957, domiciliato in Roma, Via Cartesio n. 130

si costituisce

il Dott. SICILIOTTI Claudio, nato a Udine il 28 luglio 1952,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente e Legale Rappresentante del:

"CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI", con sede in Roma, Piazza della Repubblica
n. 59, Codice Fiscale 09758941000, autorizzato al presente
atto in forza dei poteri a lui spettanti per la carica,
della identità personale e dei poteri di firma io Notaio sono
certo, il quale conviene e stipula quanto segue:



ARTICOLO 1

Con atto unilaterale, in qualità di Fondatore, il "CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI", come sopra validamente rappresentato, costituisce a sensi del Libro I, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile una fondazione denominata:

"FONDAZIONE ADR dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" in breve "ADR COMMERCIALISTI".

Essa è regolata dal presente atto e dallo statuto che il Comparsente mi consegna e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Roma, con indirizzo attualmente fissato in Piazza della Repubblica n. 59, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed esplica le sue finalità a livello dell'intero territorio nazionale.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici.

Essa si propone lo studio e l'approfondimento delle dinamiche dei conflitti in tutte le loro forme e della diffusione di percorsi per la loro risoluzione improntati in un'ottica di crescita culturale e sociale.

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvale

dell'ausilio di persone aventi adeguate competenze tecniche e scientifiche e potrà effettuare le seguenti attività:

a) Sviluppare studi su arbitrato, conciliazione, mediazione e sui loro effetti socio economici;

b) Favorire occasioni di confronto e dialogo con Istituzioni ed autorità per l'attuazione dello scopo istituzionale;

c) Promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e gestione dei conflitti attraverso la divulgazione delle conoscenze, degli studi e delle procedure;

d) Promuovere attività editoriali e promozionali di varia natura utili al raggiungimento dello scopo istituzionale;

e) Incentivare la diffusione della cultura a tutti i livelli attraverso la produzione di documentazione scientifica e tecnico - professionale, l'organizzazione di master, eventi, convegni, corsi, dibattiti, tutti gli altri strumenti idonei allo scopo compresi quelli informatici;

f) Costituire un Organismo per la gestione amministrata di tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria con particolare riferimento all'Arbitrato ed alla Mediazione;

g) Svolgere ogni altra attività che il Presidente del Consiglio Direttivo reputi idonea al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione potrà effettuare ogni altra attività, in via



non prevalente anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nonché acquisire e detenere partecipazioni in società o enti in via strumentale agli scopi istituzionali.

La Fondazione, in particolare potrà istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie rilevanti per l'attività della Fondazione stessa; le borse saranno assegnate a persone meritevoli eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.

La Fondazione opera prevalentemente sul territorio nazionale ma potrà agire anche in ambito internazionale.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, di cui la Fondazione è titolare, e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

Il patrimonio iniziale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) che verrà apportato dal Fondatore a mezzo bonifico bancario da eseguirsi su conto corrente intestato alla Fondazione.

ARTICOLO 5

Sono organi stabili della Fondazione:

- il Consiglio Superiore;
- il Presidente del Consiglio Superiore;
- il Presidente del Comitato Direttivo;
- il Comitato Direttivo;
- il Congresso;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

Le funzioni, le competenze, la composizione, la nomina ed il funzionamento degli organi sono disciplinati dallo statuto.

ARTICOLO 6

In sede di atto costitutivo il Fondatore procede alla nomina degli organi di loro competenza come segue:

Consiglio Superiore:

SICILIOTTI Claudio (Presidente C.N.D.C.E.C.), nato a Udine il 28 luglio 1952, domiciliato a Udine, Via Giusti n. 2, C. F. SCL CLD 52L28 I483Y, cittadino italiano;

DISTEFANO Francesco (Vicepresidente C.N.D.C.E.C.), nato a Catania il 3 agosto 1950, ivi domiciliato in C.so Italia n. 196, C. F. DST FNC 50M03 C3510, cittadino italiano;



SGANGA Giorgio (Segretario C.N.D.C.E.C.), nato a Paola (CS)

il giorno 8 marzo 1943, ivi domiciliato in Piazza del Popolo

n. 5, C. F. SGN GRG 43C08 G317V, cittadino italiano;

BOND Giuliano, nato a Belluno il 17 ottobre 1946, ivi

domiciliato in Via Loreto n. 3, C. F. BND GLN 46R17 A757T,

cittadino italiano;

PICCOLO Domenico, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7

maggio 1949 ed ivi domiciliato in Via J. F. Kennedy n. 169,

C. F. PCC DNC 49E07 A638M, cittadino italiano,

BONECHI Andrea, nato a Pistoia il 6 febbraio 1968 ed ivi

domiciliato in Via Abbi Pazienza n. 18, C. F. BNC NDR 68B06

G713U, cittadino italiano;

BERZE' Luciano, nato a Padova il 21 dicembre 1963 ed ivi

domiciliato in Piazza De Gasperi n. 45/A, C. F. BRE LCN 63T21

G224V, cittadino italiano.

Comitato Direttivo:

RUSCETTA Felice, nato ad Avezzano (AQ) il 1° agosto 1958,

domiciliato in Chieti, C.so Marrucino n. 53, C.F.RSC FLC

58M01 A515E, cittadino italiano;

CARADONNA Marcella, nata a Stornara (FG) il 22 maggio 1959,

domiciliata in Milano, Via Olmetto n. 5, C. F.CRD MCL 59E62

I962J, cittadina italiana;

MERLINO Edoardo, nato a Napoli il 18 maggio 1946, domiciliato

in Roma, Via Salaria n. 95, C.F. MRL DRD 46E18 F839P,

cittadino italiano;

IZZO Riccardo, nato a Napoli il 30 marzo 1961, ivi
domiciliato in Via G. Orsini, 46 Sc. C., C.F. ZZI RCR 61C30
F839X, cittadino italiano;
DONATTI Jacopo, nato a Firenze il 3 dicembre 1973, ivi
domiciliato in Via della Cernaia n. 12, C.F.DNT JCP 73T03
D612Y, cittadino italiano;
REGIS Carlo, nato a Cuneo il 20 dicembre 1965, domiciliato in
Torino, C.so Sommelier n. 23, C.F. RGS CRL 65T20 D205B,
cittadino italiano;
CANTALAMESSA Carlo, nato a Colli del Tronto (AP) il 23
novembre 1960, domiciliato in Ascoli Piceno, C.so V. Emanuele
n. 13, C.F. CNT CRL 60S23 C877E, cittadino italiano;
CARUNCHIO Luigi Alfredo, nato a Lanciano (CH) il giorno 11
luglio 1966, ivi domiciliato in Via E. Tinari n. 3, C.F. CRN
LLF 66L11 E435N, cittadino italiano;
PULVIRENTI Alfio, nato ad Acireale (CT) il 17 febbraio 1960,
domiciliato in Siracusa, V.le Santa Panagia 136 Pal. F, C.F.
PLV LFA 60B17 A028Z, cittadino italiano.
Presidente
E' nominato Presidente del Comitato Direttivo il dott.
RUSCETTA Felice.
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e
due supplenti, è nominato nelle persone dei Signori:
Membri effettivi

Dott.ssa PAGLIA Maria, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 25 dicembre 1954, ivi domiciliata in Via Monte Marmolada n. 1/F, C.F. PGL MRA 54T65 H223A, cittadina italiana;

Dott. PISANI Pierluigi, nato a Cosenza il giorno 8 febbraio 1969, ivi domiciliato in C.so D'Italia n. 115, C.F. PSN PLG 69B08 D086G, cittadino italiano;

Dott. CASTIONI Marco, nato a Verona il 21 agosto 1962, ivi domiciliato in Via C. Ferrari n. 9, C.F. CST MRC 62M21 L781C, cittadino italiano;

Membri supplenti

Dott. SANTONI Marco, nato a Viterbo il 2 novembre 1963, ivi domiciliato in Via Monte Grappa 2/e, C.F. SNT MRC 63S02 M082S, cittadino italiano;

Dott.ssa CHIARAVALLI Marina, nata a Ravenna il 20 maggio 1959, ivi domiciliata in V.le della Lirica n. 7, C.F. CHR MRN 59E60 H199Y, cittadina italiana.

La Dott.ssa PAGLIA Maria è nominata Presidente del Collegio Sindacale.

Presidente

E' Presidente della Fondazione, il Presidente del Comitato Direttivo dott. RUSCETTA Felice.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, anche avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In particolare, al nominato Presidente sono conferiti i

necessari poteri per curare, anche a mezzo di procuratore/i,

il riconoscimento di personalità giuridica della Fondazione.

Lo stesso Presidente è autorizzato ad aprire, anche a mezzo

di persona validamente delegata, un conto provvisorio

bancario intestato alla Fondazione nelle more del

riconoscimento di personalità giuridica e farvi eseguire il

bonifico costituente il fondo di dotazione.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2010.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge.

ARTICOLO 8

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e

28 del codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa

ai sensi di statuto, esaurita la liquidazione, il patrimonio

residuo verrà destinato all'assegnazione di borse di studio

secondo le determinazioni del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Ai fini della sua registrazione, la Parte chiede che il presente atto, sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento da parte della costituenda fondazione del riconoscimento di persona giuridica, sconti imposta fissa di registro.

Chiede poi che, venuta meno la condizione sospensiva, a sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) l'atto non sconti ulteriore imposta rientrando lo scopo esclusivo della Fondazione nelle attività previste dal citato art. 3 del D.Lgs. 346/90.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su nove pagine intere e parte della decima di tre fogli, ho letto, alla presenza dei testimoni, al comparente, che esonerandomi dalla lettura dell'allegato, lo approva e con i testi e me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e trenta.

Firmato: SICILIOTTI Claudio

Firmato: BERETTA Claudia (teste)

Firmato: DI RETO Roberto (teste)

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)

E' copia autentica del mio atto del 7 ottobre 2010 Repertorio 1106 Raccolta 720 registrato all'Ufficio delle Entrate di

Roma 4 l'8 ottobre 2010 Serie 1T Numero 15043.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 8 ottobre 2010

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B"

AL MIO ATTO 2781 RACC.

"FONDAZIONE ADR dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili"

STATUTO

1) Costituzione e denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE ADR dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", in breve "ADR COMMERCIALISTI".

2) Sede Legale


La Fondazione ha sede in Roma, presso l'indirizzo fissato dal Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore potrà istituire sedi staccate, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

3) Oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici.

La Fondazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, e all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.

In particolare, con riferimento al precedente capoverso, la Fondazione ha come scopo, a fini esplicativi ma non esaustivi, la fornitura di servizi di conciliazione.



mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero, con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 ed alle attività comunque connesse, in qualsiasi fase ed in ogni aspetto, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e al DM 202 del 24 settembre 2014 e di conciliazione in materia di lavoro.

La Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, nonché in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e al DM 202 del 24 settembre 2014 e di conciliazione in materia di lavoro.

Inoltre la Fondazione potrà svolgere attività di studio, e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi

forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione - conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

La Fondazione potrà favorire occasioni di confronto e dialogo con Istituzioni ed autorità per l'attuazione dello scopo istituzionale;

La Fondazione potrà svolgere attività editoriali e promozionali di varia natura utili al raggiungimento dello scopo istituzionale attraverso la produzione di documentazione scientifica e tecnico - professionale, l'organizzazione di master, eventi, convegni, corsi, dibattiti, tutti gli altri strumenti idonei allo scopo compresi quelli informatici;

La Fondazione potrà costituire un Organismo per la gestione amministrata di tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria con particolare riferimento all'Arbitrato ed alla Mediazione nonché svolgere ogni altra attività che il Presidente del Comitato Direttivo reputi idonea al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione potrà effettuare ogni altra attività, in via non prevalente anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nonché acquisire e detenere partecipazioni in



società o enti in via strumentale agli scopi istituzionali.

La Fondazione, in particolare potrà istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie rilevanti per l'attività della Fondazione stessa; le borse saranno assegnate a persone meritevoli eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità.

Il Comitato Direttivo predisporrà, un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizi. A tale fine il Comitato Direttivo istituisce il Comitato Borse di Studio determinandone modalità di funzionamento, numeri di componenti, durata della carica, specifiche mansioni. Il Comitato Borse di Studio è presieduto dal Presidente della Fondazione o da persona dal medesimo delegata.

Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno esposte presso uno o più luoghi appositamente individuati a discrezione del Comitato, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

La Fondazione opera prevalentemente sul territorio nazionale

ma potrà agire anche in ambito internazionale.

4) Organismo Arbitrale e di Mediazione

La Fondazione, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, ai sensi del presente Statuto, potrà istituire l'Organismo per la gestione amministrata di tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria con particolare riferimento all'Arbitrato ed alla Mediazione quale specifica e stabile articolazione funzionale della Fondazione medesima. Il Comitato Direttivo individua, con appositi regolamenti, l'assetto istituzionale dell'Organismo, le modalità di funzionamento e l'ambito di operatività del medesimo.

5) Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- quote e contributi dei Benemeriti ed altri sovventori;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, di cui essa è titolare, e da ogni altro diritto o rapporto ad



essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

7) Albo dei Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale sono iscritti gli enti pubblici e privati, le Società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente ed in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari. Il Congresso provvede ad individuare i requisiti per la formazione e la tenuta dell'Albo dei Benemeriti.

8) Organi - Stabili organizzazioni funzionali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Superiore;
- il Presidente del Consiglio Superiore;
- il Presidente del Comitato Direttivo;
- il Comitato Direttivo;
- il Congresso;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione, eccezion fatta:

- 1) per la partecipazione al Congresso, secondo quanto

disposto dall'art.16;

II) per la collocazione del Presidente nel Consiglio Superiore e del Presidente del Comitato Direttivo nel Comitato Direttivo.

I componenti del Consiglio Superiore, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Sono stabili organizzazioni funzionali della Fondazione:

- il Comitato per le Borse di studio
- l'Organismo Arbitrale e di Mediazione.

9) Consiglio Superiore - Composizione - Presidente

Il Consiglio Superiore è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito indicato anche come C.N.D.C.E.C), oltre che da altri quattro componenti designati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preferibilmente fra i componenti del C.N.D.C.E.C. o fra gli iscritti nell'Albo dei Benemeriti.

Il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario o di componente del C.N.D.C.E.C., nonché dell'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti comporta l'immediata, automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Superiore della Fondazione, senza ulteriori formalità d'accertamento o di comunicazione. Il Consiglio Superiore resta in carica fino



alla scadenza del mandato del C.N.D.C.E.C.

Tutti i componenti del Consiglio Superiore scelti dal C.N.D.C.E.C. decadono qualora anche uno solo di essi, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica medesima. In tale ipotesi, il C.N.D.C.E.C. provvede tempestivamente alla sostituzione dei componenti decaduti, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo come sopra definita.

Il Presidente del C.N.D.C.E.C. è anche il Presidente del Consiglio Superiore.

La carica di Presidente della Fondazione spetta al Presidente del Comitato Direttivo che è pure titolare della legale rappresentanza della Fondazione, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

Tutte le cariche del Consiglio Superiore sono gratuite. Ai componenti del Consiglio Superiore spetta il diritto al rimborso spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

10) Funzioni del Consiglio Superiore

Al Consiglio Superiore è attribuita la funzione d'indirizzo e di supervisione su tutta l'attività della Fondazione. In particolare il Consiglio Superiore:

1. stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale (anche con periodicità diversa dall'anno solare) o pluriennale;

2. impartisce i conseguenti indirizzi al Comitato Direttivo e supervisiona la loro attuazione;

3. ratifica eventuali regolamenti redatti dal Comitato Direttivo; detti regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;

4. nomina i componenti del Comitato Scientifico diversi da quelli indicati dai soci onorari;

5. nomina il Presidente del Comitato Direttivo e gli altri componenti il Comitato Direttivo;

6. propone al Congresso i candidati alla nomina dei Componenti il Collegio dei Revisori o i Liquidatori;

7. adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

Il Consiglio Superiore può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, con espressa ed integrale esclusione dei poteri di nomina, di fissazione dell'indirizzo della sede nella città di Roma e quelli relativi all'approvazione dei regolamenti.

11) Riunione del Consiglio Superiore

Le riunioni del Consiglio Superiore sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o PEC almeno cinque giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma spedito almeno due giorni prima di quello per



il quale è fissata la riunione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio Superiore è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Superiore delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza il voto del Presidente ovvero il voto di colui che presiede la riunione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Superiore, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Superiore verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

A discrezione del Presidente, alle riunioni del Consiglio Superiore possono essere invitati i componenti del Comitato Direttivo ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Superiore con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;


- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Consiglio Superiore, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

12) Comitato Direttivo - Composizione

I componenti il Comitato Direttivo, preferibilmente scelti tra gli iscritti nella sezione "A" di in un albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono in numero compreso tra tre e tredici; essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento dei fini della Fondazione. La



scelta iniziale del numero e la nomina dei componenti il Comitato Direttivo - ivi incluso il Presidente del Comitato Direttivo - sono indicati nell'atto costitutivo. Successivamente il numero dei componenti rimane invariato fino a diversa delibera del Congresso.

Il Comitato Direttivo resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del C.N.D.C.E.C.

Alla scadenza di ogni mandato, i componenti il Comitato Direttivo - nel numero determinato ai sensi dei precedenti periodi del presente articolo - vengono nominati dal Consiglio Superiore.

Tutte le cariche del Comitato Direttivo sono gratuite. A tutti componenti del Comitato Direttivo spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

13) Presidente del Comitato Direttivo - Funzioni e Poteri

Il Presidente del Comitato Direttivo presiede il Comitato Direttivo e dirige l'attività della Fondazione nei modi e nei limiti stabiliti dallo stesso Comitato Direttivo tenuto conto degli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore.

Il Presidente del Comitato Direttivo inoltre:

- predispone i conti preventivo e consuntivo e la nota integrativa della Fondazione;

- propone al Consiglio Superiore eventuali modifiche alla

composizione del Comitato Direttivo prima della naturale scadenza del mandato.

Il Presidente del Comitato Direttivo, altresì, nomina il Segretario dell'Organismo di cui all'art.4 del presente Statuto.

14) Il Comitato Direttivo - Funzioni e Poteri

Il Comitato Direttivo dà attuazione agli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini della Fondazione, organizzando e dirigendo l'attività culturale e la gestione della Fondazione medesima.

A tali fini al Comitato Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. A titolo esemplificativo, il Comitato Direttivo può:

- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni ed, in genere, realizzare ogni attività culturale - formativa rientrante nell'oggetto della


Fondazione;

- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto della

Fondazione;

- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;

- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle



donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;

- predisporre regolamenti, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Superiore;

- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;

- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;

- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici, procuratori alle liti;

Il Comitato Direttivo inoltre approva lo schema di conti preventivo e consuntivo e la nota integrativa predisposti dal Presidente del Comitato Direttivo; al Comitato Direttivo è affidata anche la gestione delle Borse di Studio secondo le modalità ed i limiti indicati all'art. 3.

Il Comitato Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni e compiti al proprio Presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti. Sulla base degli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore, il Comitato Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività della Fondazione;

per ogni attività viene di regola individuato un responsabile che ne segue l'esecuzione e riferisce al Comitato Direttivo sull'andamento dei lavori.

15) Comitato Direttivo - Riunioni

Il Comitato Direttivo si riunisce, anche su convocazione verbale o telefonica, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

Le riunioni, in linea di principio, devono essere fissate in modo da rendere possibile la partecipazione del maggior numero dei componenti del Comitato Direttivo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un componente all'uopo designato di volta in volta dal Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Direttivo, che abbiano per oggetto l'attività scientifica della Fondazione, possono essere invitati a partecipare il Coordinatore o altro componente del Comitato Scientifico.

Delle riunioni è redatto succinto verbale dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo e da altro componente, delegato alla verbalizzazione dalla maggioranza dei presenti; il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alle

riunioni del Comitato Direttivo.

E' possibile tenere le riunioni del Comitato Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Comitato Direttivo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione del luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

16) Congresso - Composizione

Il Congresso è composto da:

- tutti i componenti il Consiglio Superiore;
- tutti i soggetti iscritti nell'Albo dei Benemeriti;
- il socio Fondatore e tutti i soci ordinari;
- il rappresentante dei Partecipanti.

Il Presidente del Consiglio Superiore è anche Presidente del Congresso. In caso di assenza il Presidente sarà sostituito dal Componente del Consiglio Superiore più anziano.

17) Congresso - Funzioni

Il Congresso:

- approva il conto consuntivo e la nota integrativa dell'anno solare - entro il 30 giugno di ogni anno - ed il conto preventivo. Il conto consuntivo e la nota integrativa, nonché il conto preventivo, predisposti dal Comitato Direttivo, devono essere consegnati al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte del Congresso;
- ascolta, nella stessa sede, la relazione del Presidente - che illustra l'attività svolta nell'anno precedente, i fatti salienti verificatisi nei primi mesi dell'anno in corso e le prospettive future - e può formulare raccomandazioni;
- delibera le modifiche del presente Statuto (da approvarsi nei modi di legge), in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in

seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti;

- può variare, con le maggioranze di cui all'art. 18, il numero dei componenti il Comitato Direttivo, purché entro i limiti indicati nell'art. 12.

- nomina il Collegio dei Revisori;

- delibera l'eventuale liquidazione della Fondazione e la nomina dei liquidatori;

- adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

E' ammesso il voto per delega ad altro socio, fermo restando che nessuno può essere portatore di più di cinque deleghe.

Coloro che sono iscritti nell'Albo dei Benemeriti non hanno diritto di voto.

18) Congresso - Riunioni

Le riunioni del Congresso sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o per PEC o inoltrato per telegramma o fax, almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve essere inviato anche ai componenti il Comitato Direttivo ed al Presidente del Comitato Direttivo, nonché ai Revisori effettivi. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Congresso è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti, il Presidente del Comitato Direttivo e almeno la metà degli

rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. La firma della Fondazione spetta, altresì, ai componenti il Comitato Direttivo eventualmente delegati dal Presidente del Comitato ai sensi dell'art. 14, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

20) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Congresso - che sceglie fra costoro il Presidente del Collegio - fra i revisori contabili iscritti nella sezione "A" di un albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I Revisori possono partecipare alle riunioni di tutti gli altri organi e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione; il Collegio dei Revisori predispone annualmente una dettagliata relazione sul conto consuntivo e la nota integrativa ed un parere sul conto preventivo, da depositare presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Congresso. Il primo Collegio dei Revisori è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del C.N.D.C.E.C.

Il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai

componenti effettivi del Collegio dei Revisori, cui spetta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio dei Revisori con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Collegio dei Revisori, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre

essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

21) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a trenta membri - incluso il Coordinatore - nominati dal Consiglio Superiore o dai soci onorari fra i soggetti, persone fisiche, che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza del Dottore Commercialista. Il Comitato Scientifico così nominato non ha scadenza; tuttavia il Consiglio Superiore può mutare liberamente la composizione dello stesso Comitato Scientifico, nonché, entro i limiti in precedenza indicati, il numero dei suoi componenti; tali facoltà non possono essere esercitate nei sessanta giorni che precedono l'approvazione, da parte del Congresso, del conto consuntivo annuale e del conto preventivo.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, a richiesta del Consiglio Superiore o del Comitato Direttivo, in materia culturale e tecnico - scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Il Coordinatore del Comitato Scientifico, se non è indicato dal Consiglio Superiore, è prescelto dallo

stesso Comitato Scientifico nel proprio seno. Il Comitato, informandone il Presidente del Comitato Direttivo, può affidare incarichi o programmi di lavoro a uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Presidente del Comitato Direttivo o persona da questi designata, o altri invitati dal Comitato Scientifico.

22) Soci ordinari

E' socio fondatore il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il socio fondatore ha il potere di ammettere soci ordinari, decidendo sulle domande di ammissione dei nuovi soci ordinari.

23) Partecipanti

Sono partecipanti le singole Facoltà Universitarie, le Università, i Centri Culturali e gli Enti ed Istituzioni a valenza nazionale o internazionale che operino nell'ambito dell'oggetto sociale della Fondazione.

I partecipanti designano, a maggioranza, il proprio rappresentante per la partecipazione alle riunioni del Congresso.

Il partecipante può indicare il nominativo di un proprio rappresentante nel Comitato Scientifico della Fondazione.

Il socio fondatore e i soci ordinari hanno il potere di ammettere nuovi partecipanti, deliberando a maggioranza sulle

domande di ammissione dei nuovi partecipanti.

24) Mediazione

Qualsiasi controversia o contrasto o vertenza che dovesse insorgere tra i soci della Fondazione, tra i soci e la Fondazione stessa, tra i vari organi della Fondazione o tra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, adempimento e/o, comunque, attuazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta preventivamente ad un tentativo di mediazione secondo le previsioni di legge e che avranno valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. La mediazione avrà luogo innanzi all'Organismo di Mediazione della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

25) Rimborsi spese e compensi

Fatte salve le espresse deroghe contenute nel presente Statuto, ogni carica relativa a tutti gli Organi della Fondazione è gratuita.

È fatto comunque salvo il diritto dei componenti degli organi al puro rimborso delle spese sostenute - e documentate - per l'esercizio delle loro funzioni.

26) Liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della

Fondazione, il Congresso nomina uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato

all'assegnazione di borse di studio secondo le determinazioni

del C.N.D.C.E.C.

Firmato: RUSCETTA Felice

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)

**VERBALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
FONDAZIONE ADR COMMERCIALISTI
DEL 13 MARZO 2017**

L'anno duemiladiciassette - 2017 - il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17,30, presso la sede della Fondazione in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunito il Consiglio Superiore della FONDAZIONE ADR COMMERCIALISTI che, come da delibera del CNDCEC del 22 febbraio 2017 risulta così composto:

Dott. Massimo Miani (Presidente)
Dott. Davide Di Russo (Vice Presidente)
Dott. Achille Coppola (Segretario)
Dott.ssa Valeria Giancola
Dott. Andrea Foschi
Dott. Francesco Muraca
Dott. Giuseppe Tedesco

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, assume la Presidenza il Dott. Massimo Miani, Presidente del Consiglio Superiore, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Achille Coppola, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti dell'intero **Consiglio Superiore**, dichiara validamente costituita la riunione e passa alla discussione dei punti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dei Componenti del Comitato Direttivo e determinazione indennità;
- 2) Nomina Presidente del Comitato Direttivo e determinazione indennità;
- 3) Proposta componenti Collegio dei Revisori e determinazione indennità;
- 4) Varie ed eventuali.

1) Nomina dei Componenti del Comitato Direttivo e determinazione indennità;

Il Presidente riferisce ai presenti che ai sensi dell'art. 10 punto 5 dello Statuto della Fondazione si deve procedere alla nomina del Presidente del Comitato Direttivo e degli altri componenti il Comitato Direttivo.

A tal fine, preso atto che il Congresso ha stabilito in numero sette i componenti effettivi del Comitato Direttivo, propone la nomina dei seguenti colleghi a comporre il Comitato Direttivo:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Felice Ruschetta | Chieti |
| 2) Mauro Antonio Albrizio | Trani |
| 3) Marcella Caradonna | Milano |
| 4) Jacopo Donatti | Firenze |
| 5) Giovanni D'Antonio | Nocera Inferiore |
| 6) Vito Jacono | Venezia |
| 7) Alfio Pulvirenti | Siracusa |

Inoltre il Presidente propone di affidare alla Dott.ssa Caradonna la delega alla Mediazione e al Dott. Jacono la delega alla materia del Lavoro.

Dopo breve e pacata discussione il Consiglio Superiore all'unanimità

Delibera

di nominare il Comitato Direttivo nelle persone di:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Felice Ruschetta | Chieti |
| 2) Mauro Antonio Albrizio | Trani |
| 3) Marcella Caradonna | Milano |
| 4) Jacopo Donatti | Firenze |
| 5) Giovanni D'Antonio | Nocera Inferiore |
| 6) Vito Jacono | Venezia |
| 7) Alfio Pulvirenti | Siracusa |

e di affidare alla Dott.ssa Caradonna la delega alla Mediazione e al Dott. Jacono la delega alla materia del Lavoro.

Al nominato Comitato Direttivo competeranno i seguenti compensi:

Per i componenti che avranno una delega il compenso complessivo annuale sarà di € 9.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

Per i componenti che non avranno una delega il compenso complessivo annuale sarà di € 4.500,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

Si passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2) Nomina Presidente del Comitato Direttivo e determinazione indennità;

Con riferimento all'art. 10 punto 5 dello Statuto il Presidente propone quale Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti il Dott. Felice Ruschetta.

Dopo breve e pacata discussione il Consiglio Superiore all'unanimità

Delibera

di nominare Presidente del Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti il Dott. Felice Ruschetta.

Al Presidente de Comitato direttivo competeranno i seguenti compensi:

Indennità di carica € 18.000,00;

indennità di assenza giornaliera dallo studio € 400,00 (con esclusione delle giornate dedicate alle riunioni del Comitato Direttivo) fino ad un massimo di € 6.000,00;

più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

3) Proposta componenti Collegio dei Revisori e determinazione indennità;

Il Presidente fa presente che occorre proporre al Congresso i candidati alla nomina dei Componenti il Collegio dei Revisori.

Propone pertanto i nominativi dei seguenti colleghi:

- Michele de Tavnatti di Brescia (Presidente);
- Maria Cristina Biondini di Arezzo (Componente effettivo);
- Antonio Rocca di Lecco (Componente effettivo);

- Giuseppe Antoci (Componente supplente)
- Gabriele Rossotti (Componente supplente)

ai quali saranno riconosciuti i seguenti compensi annuali:

Dott. Michele de Tavonatti € 6.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

Dott.ssa Maria Cristina Biondini € 4.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

Dott. Antonio Rocca € 4.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

Il Consiglio Superiore, prende atto della proposta e dopo breve e pacata discussione

Delibera

di proporre al Congresso, quali componenti del Collegio dei Revisori, i seguenti colleghi:

- Michele de Tavonatti di Brescia (Presidente);
- Maria Cristina Biondini di Arezzo (Componente effettivo);
- Antonio Rocca di Lecco (Componente effettivo);

- Giuseppe Antoci (Componente supplente)
- Gabriele Rossotti (Componente supplente)

ai quali saranno riconosciuti i seguenti compensi annuali:

Dott. Michele de Tavonatti € 6.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

Dott.ssa Maria Cristina Biondini € 4.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

Dott. Antonio Rocca € 4.000,00 più il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate;

La seduta si scioglie alle ore 18,10

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Achille Coppola

Il Presidente
Dott. Massimo Miani



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria

Roma, 22 novembre 2018

La riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria

Nel dibattito politico più recente è tornato alla ribalta l'importantissimo tema della riforma della Giustizia tributaria che merita la massima attenzione e sul quale è necessario svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.

Il futuro possibile assetto da dare agli organi di Giustizia tributaria costituisce senza dubbio un tema centrale, di scottante attualità, da ritenersi fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti, e molto sensibile anche per noi Commercialisti.

È opinione condivisa dai più quella secondo cui l'approdo finale da raggiungere è quello di un giudice a tempo pieno, professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante.


Non si ritiene però che questo comune denominatore possa giustificare alcune ipotesi riformatrici, fortunatamente minoritarie, avanzate nella precedente legislatura tese a "ricostituire" le attuali Commissioni tributarie in seno alla giustizia civile (v. proposta di legge n. 3734 presentata alla Camera dei deputati l'8 aprile 2016 dall'On.le Ermini ed altri) ovvero alla Corte dei conti (v. proposta di legge n. 2438, presentata al Senato il 9 giugno 2016, dal sen. Naccarato).

* * *

Le proposte a vario titolo formulate in questi ultimi anni hanno certamente spunti interessanti, ma non sembrano cogliere nel segno sui punti strutturali. Il contenzioso tributario certamente presenta delle criticità, ma funziona. Il vero “collo di bottiglia” della Giustizia tributaria, che allunga oltremodo i tempi per ottenere una sentenza definitiva, si verifica nel terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. E per rendersene conto è sufficiente esaminare i dati ritraibili dalla relazione annuale redatta dal MEF sullo stato dei processi:

CTP + CTR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pervenuti	331.387	360.018	360.941	330.155	264.757	257.025	242.695	257.036	231.815	211.515
Definiti	316.570	320.567	329.894	301.945	305.840	307.242	302.003	298.156	293.154	261.820
Pendenti al 31/12	622.299	661.750	692.797	721.007	679.924	629.707	570.399	529.279	467.940	417.635

Tabella 1: flussi del contenzioso presso le Commissioni tributarie



In merito alla durata dei processi, la relazione della Corte dei Conti sull'andamento del processo tributario nel periodo 2011-2016, adottata con delibera del 20 giugno 2017, evidenzia che al 31 dicembre 2016:

- il 62,90% dei giudizi risultava giacente da meno di due anni;

-
- il 27,37% da tre a cinque anni;
 - il 9,72% da più di cinque anni.

La durata dei processi è evidentemente legata al numero dei giudizi pendenti e alla dotazione organica dei giudici nelle singole Commissioni interessate.

Ed infatti, risulta sempre significativa la carenza di organico tra i giudici con una scopertura del 32,48% rispetto alle piante organiche, peraltro ormai risalenti nel tempo, definite con D.M. 11 aprile 2008.

La distribuzione dei giudici sul territorio mostra sicuri margini di miglioramento.

Se volgiamo lo sguardo alla Corte di cassazione, i ricorsi in materia di tributi ivi iscritti nel solo 2016 erano pari a 11.554, pari al 38,9% del totale, in aumento dello 0,4% rispetto al 2015 e del 14,6% rispetto al 2012.

I ricorsi definiti in materia di tributi nel 2016 sono stati invece soltanto 8.541, pari al 31,2% del totale, con un incremento della pendenza di ben 3.013 procedimenti.

La durata media in Cassazione dei giudizi in materia di tributi è risultata pari a quasi 4 anni (47,5 mesi), in diminuzione rispetto alla durata media registrata nel 2015 pari a 48,6 mesi.

I dati dimostrano dunque che la Giurisdizione speciale tributaria “risolve” i suoi problemi, ed è davvero arduo sostenere che funzioni peggio della Giustizia penale, civile o amministrativa.

Partendo da questa semplice constatazione, occorre pertanto migliorare l’impianto attuale, ma non stravolgerlo, come sostenuto da taluni che, magari cavalcando episodi corruttivi, ritengono che il sistema non sarebbe in grado di garantire quella “legalità” da tutti, naturalmente, invocata. Questi

fenomeni vanno invece combattuti sradicando le mele marce e non cambiando un sistema che mostra di essere più efficiente di altri, in quanto a celerità nel corrispondere alla domanda di giustizia da parte dei cittadini/contribuenti.

* * *

Ad avviso del CNDCEC, la riforma della Giustizia tributaria dovrebbe pertanto essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi.

- Mantenere ferma sia la natura speciale della giurisdizione tributaria sia l'attuale denominazione degli organi giudicanti, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento sull'eventuale introduzione di un nuovo giudice speciale.
- Rendere le attuali Commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità, equidistanza dalle parti, introducendo un giudice a tempo pieno, professionale e specializzato, che possa garantire autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività.
- Per quanto concerne la strutturazione dei gradi di giudizio, trasferire la fase di reclamo/ mediazione (per le liti di valore non superiore a cinquantamila euro) dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado in composizione, nella specie, monocratica, al fine di garantire la necessaria terzietà e indipendenza del soggetto deputato a gestire tale fase pre-processuale.

Per le controversie in primo grado di valore fino a tremila euro (attualmente pari al 50 per cento circa delle liti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali), prevedere che, in caso di esito

negativo della fase di reclamo/mediazione, la competenza per la successiva fase processuale decisoria del giudizio sia attribuita ad un organo giudicante in composizione anch'essa monocratica (e ciò, ovviamente, soltanto a condizione dell'istituzione di un giudice professionale, specializzato e a tempo pieno), il che consentirebbe una notevole accelerazione dei processi, riducendone la durata.

Per le liti in primo grado di valore compreso tra tremila e cinquantamila euro, prevedere che, la competenza per la successiva fase processuale decisoria del giudizio sia attribuita ad un organo giudicante in composizione collegiale.

Per le liti in primo grado di valore superiore a cinquantamila euro (non soggette alla fase preventiva di reclamo/mediazione) e per tutte le liti in secondo grado, prevederne l'affidamento ad un organo giudicante in composizione, sempre, collegiale.

Trasferire il terzo grado di giudizio di legittimità dalla Corte di cassazione ad una rinnovata Commissione tributaria centrale, dinanzi alla quale i soggetti abilitati alla difesa in giudizio devono avere i medesimi requisiti previsti per la difesa in giudizio nei due gradi di merito. Il che consentirebbe di evitare l'ulteriore ingolfamento della Corte di cassazione e i ritardi accumulati da quest'ultima nella definizione dei giudizi pendenti.

- Prevedere l'istituzione di sezioni specializzate per materia o tributo (si pensi ad esempio a sezioni dedicate ai tributi locali e/o alle controversie in materia catastale).

-
- Circoscrivere la difesa tecnica, in tutti i gradi di giudizio (anche di legittimità), ai soli soggetti iscritti negli albi degli avvocati, commercialisti di cui alla sezione A dell'albo unico e consulenti del lavoro.
 - Prevedere l'istituzione della Scuola Superiore della Magistratura Tributaria per garantire la formazione e l'aggiornamento professionale continuo ai Giudici tributari.
 - In aggiunta agli attuali Uffici del Massimario regionali, prevedere l'istituzione di un Ufficio del Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito composto dai rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, degli enti impositori e dei Consigli nazionali delle professioni abilitate alla difesa in giudizio, quale strumento di trasparenza, garanzia ed imparzialità, che consenta alle Parti di orientare le scelte, favorendo la deflazione delle liti nell'interesse della Collettività.
 - Costituire Tavoli permanenti di confronto tra il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, gli enti impositori e i Consigli nazionali delle professioni abilitate alla difesa in giudizio, deputati a formulare proposte concrete per favorire un funzionamento più efficace del Processo tributario.

* * *

Naturalmente, il punto centrale della riforma, come chiaramente emerge dal dibattito in corso, consiste nel delineare le caratteristiche del Giudice tributario.

Per il CNDCEC, i futuri organi giudicanti dovranno essere composti da soggetti appartenenti al ruolo dei “Magistrati tributari”, selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami, che privilegi titoli di studio e di servizio nella specifica materia tributaria, assicurando l’accesso al concorso anche ai laureati in economia, oltre che, ovviamente, ai laureati in giurisprudenza.

Magistrati che, una volta vinto il concorso, siano:

- a tempo pieno;
- sempre più professionali e specializzati;
- sottoposti all’obbligo di formazione continua;
- retribuiti in misura predeterminata dalla legge, al pari di quanto previsto per i Magistrati appartenenti alle altre giurisdizioni, e incentivati economicamente in dipendenza della partecipazione a determinati corsi di formazione particolarmente qualificanti.

In tale contesto, vanno in ogni caso preservate le professionalità oggi operanti nelle attuali Commissioni tributarie da includere in un ruolo ad esaurimento.

Va infine ripreso il tema dell’indipendenza del Giudice.

A tal fine, il CNDCEC ritiene indispensabile che il ruolo dei Magistrati tributari sia trasferito dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovendo il Giudice non solo essere, ma anche apparire indipendente.